



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2020/C 433/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2020/C 433/02

Causa C-623/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Investigatory Powers Tribunal — London — Regno Unito) — Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service, Secret Intelligence Service (Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione – Salvaguardia della sicurezza nazionale – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3, e articolo 3 – Riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2, TUE)

2

2020/C 433/03	<p>Cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État e della Cour constitutionnelle — Belgio, Francia) — La Quadrature du Net (C-511/18 e C-512/18), French Data Network (C-511/18 e C-512/18), Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatifs (C-511/18 e C-512/18), Igwan.net (C-511/18) / Premier ministre (C-511/18 e C-512/18), Garde des Sceaux, ministre de la Justice (C-511/18 e C-512/18), Ministre de l'Intérieur (C-511/18), Ministre des Armées (C-511/18), Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, XX / Conseil des ministres (Rinvio pregiudiziale — Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche — Fornitori di servizi di comunicazione elettronica — Fornitori di servizi di hosting e fornitori di accesso a Internet — Conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione — Analisi automatizzata dei dati — Accesso in tempo reale ai dati — Salvaguardia della sicurezza nazionale e lotta al terrorismo — Lotta alla criminalità — Direttiva 2002/58/CE — Ambito di applicazione — Articolo 1, paragrafo 3, e articolo 3 — Riservatezza delle comunicazioni elettroniche — Tutela — Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 — Direttiva 2000/31/CE — Ambito di applicazione — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 4, da 6 a 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 — Articolo 4, paragrafo 2, TUE)</p>	3
2020/C 433/04	<p>Causa C-521/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW / Poste Tutela SpA (Rinvio pregiudiziale — Aggiudicazione di appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali — Direttiva 2014/25/UE — Articolo 13 — Attività relative alla prestazione di servizi postali — Enti aggiudicatori — Imprese pubbliche — Ricevibilità)</p>	6
2020/C 433/05	<p>Causa C-611/18 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 ottobre 2020 — Pirelli & C. SpA / Commissione europea, Prysmian Cavi e Sistemi Srl [Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei cavi elettrici — Ripartizione del mercato nell'ambito di progetti — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Poteri della Commissione europea in materia di ammende — Imputabilità dell'infrazione — Presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante — Obbligo di motivazione — Diritti fondamentali — Beneficio d'ordine o di escussione — Competenza estesa al merito]</p>	6
2020/C 433/06	<p>Cause riunite C-720/18 e C-721/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 ottobre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Ferrari S.p.A. / DU (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 12, paragrafo 1 — Uso effettivo di un marchio — Onere della prova — Articolo 13 — Prova dell'uso «per parte dei prodotti o servizi» — Marchio che designa un modello di automobile la cui produzione è stata interrotta — Utilizzo del marchio per i pezzi di ricambio nonché per i servizi relativi a tale modello — Utilizzo del marchio per automobili usate — Articolo 351 TFUE — Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera — Reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi)</p>	7
2020/C 433/07	<p>Causa C-112/19: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen — Germania) — Marvin M. / Kreis Heinsberg (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/126/CE — Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 4 — Patente di guida — Riconoscimento reciproco — Portata dell'obbligo di riconoscimento — Patente di guida che è stata oggetto di sostituzione — Sostituzione effettuata in un momento in cui l'autorizzazione alla guida era stata revocata dallo Stato membro di rilascio — Frode — Rifiuto di riconoscimento della patente rilasciata nell'ambito della sostituzione)</p>	8
2020/C 433/08	<p>Causa C-243/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — A / Veselības ministrija [Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 20, paragrafo 2 — Direttiva 2011/24/UE — Articolo 8, paragrafi 1 e 5 nonché paragrafo 6, lettera d) — Assicurazione malattia — Cure ospedaliere prestate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione — Rifiuto di autorizzazione preventiva — Cure ospedaliere che possono essere prestate efficacemente nello Stato membro di affiliazione — Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Differenza di trattamento fondata sulla religione]</p>	9

2020/C 433/09	Causa C-273/19 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 ottobre 2020 — Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) / Commissione europea [Impugnazione – Clausola compromissoria – Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Articolo 52 – Regolamento (CE) n. 2321/2002 – Decisione n. 1513/2002/CE – Convenzione di sovvenzione – Progetto Sensation – Sesto programma quadro – Costi ammissibili – Conflitto d'interessi – Onere della prova – Registrazione delle ore di lavoro prestate – Relazione di audit – Valore probatorio – Principio della sana gestione finanziaria – Principio di proporzionalità]	10
2020/C 433/10	Causa C-274/19: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 ottobre 2020 — Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) / Commissione europea [Impugnazione – Clausola compromissoria – Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 – Regolamento (CE) n. 1906/2006 – Convenzione di sovvenzione Actibio – Progetto Actibio – Settimo programma quadro – Costi ammissibili – Conflitto d'interessi – Onere della prova – Registrazione delle ore di lavoro prestate – Relazione di audit – Valore probatorio – Principio di proporzionalità]	10
2020/C 433/11	Causa C-275/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd / Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Rinvio pregiudiziale – Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione – Nozione di «regola tecnica» – Obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Inopponibilità ai singoli della regola tecnica non notificata – Inapplicabilità ai prestatori di servizi)	11
2020/C 433/12	Causa C-313/19 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2020 — Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) / Commissione europea [Impugnazione – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 – Ricorso di annullamento presentato da un'associazione – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Persona direttamente interessata]	12
2020/C 433/13	Causa C-321/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — BY, CZ / Bundesrepublik Deutschland («Rinvio pregiudiziale – Direttiva 1999/62/CE – Direttiva 2006/38/CE – Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture – Articolo 7, paragrafo 9 – Articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2 – Pedaggi – Principio del recupero dei costi d'infrastruttura – Costi d'infrastruttura – Costi di esercizio – Costi connessi alla polizia stradale – Superamento dei costi – Effetto diretto – Giustificazione a posteriori di un'aliquota di pedaggio eccessiva – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»)	12
2020/C 433/14	Causa C-576/19 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 ottobre 2020 — Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. / Agenzia europea per i medicinali [Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali – Documenti presentati nell'ambito di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano – Decisione di concedere ad un terzo l'accesso ai documenti]	13
2020/C 433/15	Causa C-608/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) / Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C. [Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Articolo 3 – Aiuto «de minimis» – Articolo 6 – Controllo – Imprese che superano il massimale «de minimis» a causa del cumulo con aiuti ottenuti in precedenza – Possibilità di scelta tra la riduzione o la rinuncia ad un precedente aiuto al fine di rispettare il massimale de «minimis»]	14

2020/C 433/16	Causa C-637/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt — Patent- och marknadsöverdomstolen — Svezia) — BY/CX (Rinvio pregiudiziale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell'informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione di «pubblico» – Trasmissione a un organo giurisdizionale, per via elettronica, di un'opera protetta, come elemento di prova nell'ambito di un procedimento giurisdizionale)	14
2020/C 433/17	Causa C-702/19 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 ottobre 2020 — Silver Plastics GmbH & Co. KG, Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG / Commissione europea [Impugnazione – Concorrenza – Intesa – Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23 – Articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – Diritto fondamentale a un equo processo – Principio della parità delle armi – Diritto «al confronto» – Audizione di testimoni – Motivazione – Infrazione unica e continuata – Massimale dell'ammenda]	15
2020/C 433/18	Causa C-623/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polonia) il 3 ottobre 2018 — Prokuratura Rejonowa w Słubicach / BQ	15
2020/C 433/19	Causa C-361/20 P: Impugnazione proposta il 4 agosto 2020 da YG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 maggio 2020, causa T-518/18, YG / Commissione	16
2020/C 433/20	Causa C-372/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 6 agosto 2020 — QY / Finanzamt Wien für den 8., 16. und 17. Bezirk	16
2020/C 433/21	Causa C-388/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 agosto 2020 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG	18
2020/C 433/22	Causa C-421/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) l'8 settembre 2020 — Acacia Srl / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	19
2020/C 433/23	Causa C-434/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 16 settembre 2020 — flihtright GmbH / SunExpressGünes Ekspres Havacilik A.S.	20
2020/C 433/24	Causa C-435/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht (Germania) il 16 settembre 2020 — C / Repubblica federale di Germania	20
2020/C 433/25	Causa C-438/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 18 settembre 2020 — BT / Eurowings GmbH	21
2020/C 433/26	Causa C-442/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 21 settembre 2020 — flihtright GmbH / Ryanair Designated Activity Company	22
2020/C 433/27	Causa C-443/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 21 settembre 2020 — flihtright GmbH / Ryanair Designated Activity Company	22
2020/C 433/28	Causa C-444/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 21 settembre 2020 — flihtright GmbH / Ryanair Designated Activity Company	23
2020/C 433/29	Causa C-445/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 21 settembre 2020 — PN, LM / Ryanair Designated Activity Company	24

2020/C 433/30	Causa C-449/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 22 settembre 2020 — Real Vida Seguros SA / Autoridade Tributária e Aduaneira	24
2020/C 433/31	Causa C-451/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 23 settembre 2020 — Airhelp Limited / Austrian Airlines AG	25
2020/C 433/32	Causa C-454/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) il 23 settembre 2020 — Procedimento penale a carico di AZ	25
2020/C 433/33	Causa C-456/20 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2020 dalla Crédit agricole SA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell'8 luglio 2020, causa T-576/18, Crédit agricole SA / BCE	26
2020/C 433/34	Causa C-457/20 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2020 dalla Crédit agricole Corporate and Investment Bank avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell'8 luglio 2020, causa T-577/18, Crédit agricole Corporate and Investment Bank / BCE	27
2020/C 433/35	Causa C-458/20 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2020 dalla CA Consumer Finance avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell'8 luglio 2020, causa T-578/18, CA Consumer Finance / BCE	28
2020/C 433/36	Causa C-462/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 25 settembre 2020 — Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) e a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell'Economia e delle Finanze	28
2020/C 433/37	Causa C-464/20 P: Impugnazione proposta il 26 settembre 2020 da KF avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 luglio 2020, causa T-619/19, KF/SATCEN	29
2020/C 433/38	Causa C-467/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 28 settembre 2020 — BC / Deutsche Lufthansa AG	31
2020/C 433/39	Causa C-470/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 29 settembre 2020 — AS Veejaam, OÜ Espo / AS Elering	31
2020/C 433/40	Causa C-473/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofijski rayonen sad (Bulgaria) il 30 settembre 2020 — «INVEST FUND MANAGEMENT» AD / Komisiya za finansov nadzor	32
2020/C 433/41	Causa C-484/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München (Germania) il 1° ottobre 2020 — Vodafone Kabel Deutschland GmbH/ Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.	33
2020/C 433/42	Causa C-487/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 2 ottobre 2020 — Philips Orăștie S.R.L. / Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili	34
2020/C 433/43	Causa C-489/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 2 ottobre 2020 — UB / Kauno teritorinė muitinė	34
2020/C 433/44	Causa C-490/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 2 ottobre 2020 — V.M.A. / Stolichna Obsthina, Rayon «Pancharevo»	35

2020/C 433/45	Causa C-497/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 30 settembre 2020 — Randstad Italia SpA / Umana SpA e a.	36
2020/C 433/46	Causa C-499/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) il 1° ottobre 2020 — DIMCO Dimovasili M.I.K.E. / Ypourgos Perivallontos kai Energeias	37
2020/C 433/47	Causa C-508/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 9 ottobre 2020 — RM/ Landespolizeidirektion Steiermark	38
2020/C 433/48	Causa C-510/20: Ricorso proposto il 12 ottobre 2020 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria	39
2020/C 433/49	Causa C-520/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Silistra (Bulgaria) il 16 ottobre 2020 — DB, LY/ Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direksia na Ministerstvo na vatrešnite raboti	40
Tribunale		
2020/C 433/50	Cause riunite T-479/11 RENV e T-157/12 RENV: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — Francia e IFP Énergies nouvelles/Commissione («Aiuti di Stato – Ricerca petrolifera – Regime di aiuti attuato dalla Francia – Garanzia implicita e illimitata dello Stato conferita all'IFPEN mediante concessione dello status di EPIC – Vantaggio – Presunzione di esistenza di un vantaggio – Proporzionalità»)	41
2020/C 433/51	Causa T-316/18: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — První novinová společnost/Commissione («Aiuti di Stato – Settore postale – Obbligo di servizio universale – Decisione di non sollevare obiezioni – Salvaguardia dei diritti procedurali – Durata del procedimento – Esame completo e sufficiente del caso da parte della Commissione – Compensazione dell'esecuzione dell'obbligo di servizio universale – Servizio di interesse economico generale – Direttiva 97/67/CE – Metodologia del costo evitato netto – Obbligo di motivazione»)	42
2020/C 433/52	Causa T-583/18: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — GVN/Commissione [«Aiuti di Stato – Trasporto pubblico di passeggeri – Compensazione di costi inerenti ad obblighi di servizio pubblico – Obbligo di fissare tariffe massime per scolari, studenti, apprendisti e persone a mobilità ridotta – Articolo 7a del Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (legge del Land della Bassa Sassonia sul trasporto locale) – Decisione di non sollevare obiezioni – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 – Trasferimento di risorse finanziarie da un Land alle autorità organizzatrici dei trasporti a livello municipale – Nozione di aiuto»]	42
2020/C 433/53	Causa T-597/18: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — Hermann Albers/Commissione [«Aiuti di Stato – Trasporto pubblico di passeggeri – Compensazione di costi inerenti ad obblighi di servizio pubblico – Obbligo di fissare tariffe massime per scolari, studenti, apprendisti e persone a mobilità ridotta – Articolo 7a del Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (legge del Land della Bassa Sassonia sul trasporto locale) – Decisione di non sollevare obiezioni – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 – Trasferimento di risorse finanziarie da un Land alle autorità organizzatrici dei trasporti a livello municipale – Nozione di aiuto – Obbligo di notifica»]	43
2020/C 433/54	Causa T-48/19: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — smart things solutions/EUIPO — Samsung Electronics (smart:)things) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo smart:)things – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»]	44
2020/C 433/55	Causa T-249/01: Sentenza del Tribunale 15 ottobre 2020 — Karpeta-Kovalyova / Commissione («Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Retribuzione – Decisione che nega il godimento dell'indennità di dislocazione, dell'indennità giornaliera, dell'indennità di prima sistemazione e il rimborso delle spese di trasloco e di viaggio in occasione dell'entrata in servizio – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato VII dello Statuto – Status diplomatico – Periodo quinquennale di riferimento – Nozione di residenza abituale»)	45

2020/C 433/56	Causa T-349/19: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — Decathlon/EUIPO — Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo athlon custom sportswear – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore DÉCATHLON – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]	45
2020/C 433/57	Causa T-607/19: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — Itinerant Show Room / EUIPO (FAKE DUCK) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo FAKE DUCK – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Principi di parità di trattamento e di legalità»]	46
2020/C 433/58	Causa T-788/19: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — Body Attack Sports Nutrition/EUIPO — Sakkari (Sakkattack) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Sakkattack – Marchi internazionali denominativi anteriori ATTACK e Body Attack e figurativo anteriore Body Attack SPORTS NUTRITION – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]	46
2020/C 433/59	Causa T-818/19: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — Dvectis CZ/EUIPO — Yado (Cuscino di sostegno) [«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un cuscino di sostegno – Disegno o modello comunitario anteriore – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Utilizzatore informato – Margine di libertà dell'autore – Insussistenza di un'impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Obbligo di motivazione»] . . .	47
2020/C 433/60	Causa T-847/19: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — X-cen-tek/EUIPO — Altenloh, Brinck & Co. (PAX) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo PAX – Marchi dell'Unione europea e internazionale figurativi anteriori SPAX – Impedimento alla registrazione relativo – Elemento dominante – Assenza di neutralizzazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Applicazione della legge del tempo»]	48
2020/C 433/61	Causa T-851/19: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — Body Attack Sports Nutrition / EUIPO — Sakkari (SAKKATTACK) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo SAKKATTACK – Marchi internazionali denominativi anteriori ATTACK e Body Attack e figurativo anteriore Body Attack SPORTS NUTRITION – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]	48
2020/C 433/62	Causa T-2/20: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — Laboratorios Ern/EUIPO — Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio figurativo BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE – Marchio nazionale denominativo anteriore BIOPLAK – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]	49
2020/C 433/63	Causa T-49/20: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — Rothenberger/EUIPO — Paper Point (ROBOX) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo ROBOX – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore OROBOX – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Sottocategoria autonoma di prodotti – Presa in considerazione di un elemento descrittivo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	50
2020/C 433/64	Causa T-180/20: Ordinanza del Tribunale del 6 ottobre 2020 — Sharpston/ Consiglio e Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri («Ricorso di annullamento – Recesso del Regno Unito dall'Unione – dichiarazione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sugli avvocati generali della Corte – Atto non impugnabile – Irrricevibilità»)	50
2020/C 433/65	Causa T-184/20: Ordinanza del Tribunale del 6 ottobre 2020 — Sharpston/ Corte di giustizia dell'Unione europea («Ricorso di annullamento – Recesso del Regno Unito dall'Unione – Lettera del presidente della Corte con cui si invitano gli Stati membri a provvedere alla nomina di un avvocato generale – Atto non impugnabile – Irrricevibilità»)	51

2020/C 433/66	Causa T-550/20: Ordinanza del Tribunale del 6 ottobre 2020 — Sharpston / Consiglio e rappresentanti dei governi degli Stati membri («Ricorso di annullamento – Recesso del Regno Unito dall’Unione – Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri di nominare un avvocato generale alla Corte – Atto non impugnabile – Irricevibilità manifesta»)	51
2020/C 433/67	Causa T-575/20: Ricorso proposto l’11 settembre 2020 — OD / Commissione	52
2020/C 433/68	Causa T-576/20: Ricorso proposto il 17 settembre 2020 — Evropská vodní doprava-sped. e a./Parlamento e Consiglio	53
2020/C 433/69	Causa T-586/20: Ricorso proposto il 24 settembre 2020 — MN/Europol	55
2020/C 433/70	Causa T-587/20: Ricorso proposto il 24 settembre 2020 — MO / Consiglio	55
2020/C 433/71	Causa T-608/20: Ricorso proposto il 29 settembre 2020 — JD / BEI	56
2020/C 433/72	Causa T-614/20: Ricorso proposto il 1° ottobre 2020 — Casino, Guichard-Perrachon/Commissione	58
2020/C 433/73	Causa T-618/20: Ricorso proposto il 5 ottobre 2020 — FZ e a. / Commissione	59
2020/C 433/74	Causa T-619/20: Ricorso proposto il 5 ottobre 2020 — FJ e a. / SEAE	60
2020/C 433/75	Causa T-625/20: Ricorso proposto il 5 ottobre 2020 — Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Commissione	60
2020/C 433/76	Causa T-629/20: Ricorso proposto il 15 ottobre 2020 – Delifruit/Commissione	61
2020/C 433/77	Causa T-638/20: Ricorso proposto il 15 ottobre 2020 — JP /Commissione	62
2020/C 433/78	Causa T-639/20: Ricorso proposto il 22 ottobre 2020 — TIB Chemicals/ Commissione	62
2020/C 433/79	Causa T-646/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — NG e a. / Parlamento e Consiglio	64
2020/C 433/80	Causa T-649/20: Ricorso proposto il 27 ottobre 2020 — Impresa comune Clean Sky 2/NG	65
2020/C 433/81	Causa T-653/20: Ricorso proposto il 28 ottobre 2020 — Mylan Ireland / EMA	65
2020/C 433/82	Causa T-657/20: Ricorso proposto il 30 ottobre 2020 — Ryanair / Commissione	66
2020/C 433/83	Causa T-658/20: Ricorso proposto il 2 novembre 2020 — Jakober/EUIPO (Forma di una tazza) . . .	67
2020/C 433/84	Causa T-298/18: Ordinanza del Tribunale del 30 settembre 2020 — Banco Comercial Português e a. / Commissione	67
2020/C 433/85	Causa T-694/18: Ordinanza del Tribunale del 30 settembre 2020 — DEI / Commissione	68

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2020/C 433/01)

Ultima pubblicazione

GU C 423 del 7.12.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 414 del 30.11.2020

GU C 399 del 23.11.2020

GU C 390 del 16.11.2020

GU C 378 del 9.11.2020

GU C 371 del 3.11.2020

GU C 359 del 26.10.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Investigatory Powers Tribunal — London — Regno Unito) — Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service, Secret Intelligence Service

(Causa C-623/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione – Salvaguardia della sicurezza nazionale – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3, e articolo 3 – Riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2, TUE)

(2020/C 433/02)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Investigatory Powers Tribunal — London

Parti

Ricorrente: Privacy International

Convenuti: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service, Secret Intelligence Service

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 3 e l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letti alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, devono essere interpretati nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva una normativa nazionale che consente a un'autorità statale di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di trasmettere ai servizi di sicurezza e di intelligence dati relativi al traffico e dati di ubicazione ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.

- 2) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE nonché degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente a un'autorità statale di imporre, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica la trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione ai servizi di sicurezza e di intelligence.

(¹) GU C 22 del 22.1.2018.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État e della Cour constitutionnelle — Belgio, Francia) — La Quadrature du Net (C-511/18 e C-512/18), French Data Network (C-511/18 e C-512/18), Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatifs (C-511/18 e C-512/18), Igwan.net (C-511/18) / Premier ministre (C-511/18 e C-512/18), Garde des Sceaux, ministre de la Justice (C-511/18 e C-512/18), Ministre de l'Intérieur (C-511/18), Ministre des Armées (C-511/18), Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, XX / Conseil des ministres

(Cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Fornitori di servizi di hosting e fornitori di accesso a Internet – Conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione – Analisi automatizzata dei dati – Accesso in tempo reale ai dati – Salvaguardia della sicurezza nazionale e lotta al terrorismo – Lotta alla criminalità – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3, e articolo 3 – Riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 – Direttiva 2000/31/CE – Ambito di applicazione – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 4, da 6 a 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2, TUE)

(2020/C 433/03)

Lingua processuale: il francese

Giudici del rinvio

Conseil d'État, Cour constitutionnelle

Parti

(Cause C-511/18 e C-512/18)

Ricorrenti: La Quadrature du Net (C-511/18 e C-512/18), French Data Network (C-511/18 e C-512/18), Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatifs (C-511/18 e C-512/18), Igwan.net (C-511/18),

Convenuti: Premier ministre (C-511/18 e C-512/18), Garde des Sceaux, ministre de la Justice (C-511/18 e C-512/18), Ministre de l'Intérieur (C-511/18), Ministre des Armées (C-511/18)

Con l'intervento di: Privacy International (C-512/18), Center for Democracy and Technology (C-512/18),

(Causa C-520/18)

Ricorrenti: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, XX

Convenuto: Conseil des ministres

Con l'intervento di: Child Focus (C-520/18)

Dispositivo

1) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a misure legislative che prevedono, ai fini di cui all'articolo 15, paragrafo 1, a titolo preventivo, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione. Per contro, l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, non osta a misure legislative

- che consentano, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un'ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di procedere a una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione, in situazioni nelle quali lo Stato membro interessato affronti una minaccia grave per la sicurezza nazionale che risulti reale e attuale o prevedibile, e il provvedimento che prevede tale ingiunzione possa essere oggetto di un controllo effettivo, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, la cui decisione sia dotata di effetto vincolante, diretto ad accertare l'esistenza di una di tali situazioni nonché il rispetto delle condizioni e delle garanzie che devono essere previste, e detta ingiunzione possa essere emessa solo per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma sia rinnovabile in caso di persistenza di tale minaccia;
- che prevedano, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta alle forme gravi di criminalità e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica, una conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile;
- che prevedano, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta alle forme gravi di criminalità e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica, la conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti all'origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario;
- che prevedano, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta alla criminalità e di salvaguardia della sicurezza pubblica, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi all'identità civile degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica, e
- che consentano, a fini di lotta alle forme gravi di criminalità e, a fortiori, di salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un'ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante un provvedimento dell'autorità competente soggetto a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione di cui detti fornitori di servizi dispongono,

se tali misure garantiscono, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati di cui trattasi sia subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che le persone interessate dispongano di garanzie effettive contro il rischio di abusi.

- 2) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di ricorrere, da un lato, all'analisi automatizzata nonché alla raccolta in tempo reale, in particolare, dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione e, dall'altro, alla raccolta in tempo reale dei dati tecnici relativi all'ubicazione delle apparecchiature terminali utilizzate, quando
- il ricorso all'analisi automatizzata è limitato a situazioni nelle quali uno Stato membro si trova ad affrontare una minaccia grave per la sicurezza nazionale che si rivela reale e attuale o prevedibile e il ricorso a tale analisi può essere oggetto di un controllo effettivo, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, la cui decisione è dotata di effetto vincolante, diretto a verificare l'esistenza di una situazione idonea a giustificare detta misura nonché il rispetto delle condizioni e delle garanzie che devono essere previste, e quando
 - il ricorso a una raccolta in tempo reale dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione è limitato alle persone nei confronti delle quali esiste un valido motivo per sospettare che esse siano implicate, in un modo o nell'altro, in attività di terrorismo ed è soggetto a un controllo preventivo, effettuato da un giudice o da un organo amministrativo indipendente, la cui decisione ha effetto vincolante, al fine di accertarsi che tale raccolta in tempo reale sia autorizzata soltanto nei limiti di quanto strettamente necessario. In caso di emergenza debitamente giustificata, il controllo deve avvenire tempestivamente.
- 3) La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretata nel senso che essa non è applicabile in materia di tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, essendo tale tutela disciplinata, a seconda dei casi, dalla direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, o dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46. L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone ai fornitori di accesso a servizi di comunicazione al pubblico online e ai fornitori di servizi di hosting la conservazione generalizzata e indifferenziata, in particolare, dei dati personali relativi a tali servizi.
- 4) Un giudice nazionale non può applicare una disposizione del suo diritto nazionale che lo autorizzi a limitare nel tempo gli effetti di una dichiarazione di illegittimità ad esso incombente, in forza di tale diritto, nei confronti di una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, a fini, in particolare, di salvaguardia della sicurezza nazionale e di lotta alla criminalità, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione incompatibile con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Detto articolo 15, paragrafo 1, interpretato alla luce del principio di effettività, impone al giudice penale nazionale di non tenere conto delle informazioni e degli elementi di prova ottenuti mediante una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione incompatibile con il diritto dell'Unione, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di persone sospettate della commissione di reati, qualora dette persone non siano in grado di prendere efficacemente posizione su tali informazioni ed elementi di prova, che provengono da un settore che esula dalla competenza dei giudici e che possono influenzare in modo preponderante la valutazione dei fatti.

(¹) GU C 392 del 29.10.2018
GU C 408 del 12.11.2018

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW / Poste Tutela SpA

(Causa C-521/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione di appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali – Direttiva 2014/25/UE – Articolo 13 – Attività relative alla prestazione di servizi postali – Enti aggiudicatori – Imprese pubbliche – Ricevibilità)

(2020/C 433/04)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti

Ricorrenti: Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW

Convenuta: Poste Tutela SpA

con l'intervento di: Poste Italiane SpA, Services Group

Dispositivo

L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, dev'essere interpretato nel senso che si applica ad attività consistenti nella prestazione di servizi di portierato, reception e presidio varchi delle sedi dei prestatori di servizi postali, in quanto siffatte attività presentano un nesso con l'attività rientrante nel settore postale, nel senso che servono effettivamente all'esercizio di tale attività consentendone la realizzazione in maniera adeguata, tenuto conto delle sue normali condizioni di esercizio.

⁽¹⁾ GU C 436 del 3.12.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 ottobre 2020 — Pirelli & C. SpA / Commissione europea, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

(Causa C-611/18 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Ripartizione del mercato nell'ambito di progetti – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Poteri della Commissione europea in materia di ammende – Imputabilità dell'infrazione – Presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante – Obbligo di motivazione – Diritti fondamentali – Beneficio d'ordine o di escussione – Competenza estesa al merito]

(2020/C 433/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Pirelli & C. SpA (rappresentanti: M. Siragusa e G. Rizza, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari, P. Rossi, C. Sjödin e T. Vecchi, agenti), Prysmian Cavi e Sistemi Srl (rappresentanti: inizialmente C. Tesauro e L. Armati, avvocati, successivamente V. Roppo e P. Canepa, avvocati)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Pirelli & C. SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Prysmian Cavi e Sistemi Srl sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 408 del 12.11.2018.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 ottobre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Ferrari S.p.A./ DU

(Cause riunite C-720/18 e C-721/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 12, paragrafo 1 – Uso effettivo di un marchio – Onere della prova – Articolo 13 – Prova dell'uso «per parte dei prodotti o servizi» – Marchio che designa un modello di automobile la cui produzione è stata interrotta – Utilizzo del marchio per i pezzi di ricambio nonché per i servizi relativi a tale modello – Utilizzo del marchio per automobili usate – Articolo 351 TFUE – Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera – Reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi)

(2020/C 433/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Ferrari S.p.A.

Resistente: DU

Dispositivo

- 1) L'articolo 12, paragrafo 1 e l'articolo 13 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che occorre ritenere che un marchio registrato per una categoria di prodotti e di pezzi di ricambio che li compongono abbia formato oggetto di un «uso effettivo», ai sensi di detto articolo 12, paragrafo 1, per l'insieme dei prodotti rientranti in tale categoria e per i pezzi di ricambio che li compongono, se ha formato oggetto di un siffatto uso solo per alcuni di tali prodotti, quali le automobili sportive di lusso di valore molto elevato, o soltanto per i pezzi di ricambio o gli accessori che compongono alcuni di detti prodotti, a meno che non risulti dai fatti e dalle prove pertinenti che il consumatore che desidera acquistare gli stessi prodotti li percepisce come costituenti una sottocategoria autonoma della categoria dei prodotti per la quale il marchio di cui trattasi è stato registrato.
- 2) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, deve essere interpretato nel senso che un marchio può formare oggetto di un uso effettivo da parte del suo titolare, al momento della rivendita, da parte di quest'ultimo, di prodotti di seconda mano, immessi in commercio con tale marchio.
- 3) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che un marchio forma oggetto di un uso effettivo da parte del suo titolare quando il medesimo fornisce taluni servizi relativi ai prodotti commercializzati anteriormente con tale marchio, a condizione che tali servizi siano forniti con detto marchio.

- 4) L'articolo 351, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che consente al giudice di uno Stato membro di applicare una convenzione conclusa tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo anteriormente al 1° gennaio 1958 o, nel caso di Stati che aderiscono all'Unione, anteriormente alla data della loro adesione, come la convenzione tra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi, stipulata a Berlino il 13 aprile 1892, come modificata, che prevede che l'uso di un marchio registrato in tale Stato membro nel territorio di detto Stato terzo deve essere preso in considerazione per determinare se tale marchio abbia formato oggetto di un «uso effettivo» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, in attesa che uno dei mezzi di cui al secondo comma di tale disposizione consenta di eliminare le eventuali incompatibilità tra il trattato FUE e la suddetta convenzione.
- 5) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che l'onere della prova del fatto che un marchio abbia formato oggetto di un «uso effettivo», ai sensi di tale disposizione, grava sul titolare di detto marchio.

(¹) GU C 54 dell'11.2.2019.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen — Germania) — Marvin M. / Kreis Heinsberg

(Causa C-112/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 4 – Patente di guida – Riconoscimento reciproco – Portata dell'obbligo di riconoscimento – Patente di guida che è stata oggetto di sostituzione – Sostituzione effettuata in un momento in cui l'autorizzazione alla guida era stata revocata dallo Stato membro di rilascio – Frode – Rifiuto di riconoscimento della patente rilasciata nell'ambito della sostituzione)

(2020/C 433/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Aachen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Marvin M.

Convenuto: Kreis Heinsberg

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento reciproco, senza alcuna formalità, da esso previsto è applicabile alla patente di guida rilasciata a seguito di una sostituzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultima.
- 2) L'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 deve essere interpretato nel senso che esso consente ad uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento di una patente di guida risultante da una sostituzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva, adducendo il fatto che detto Stato membro, precedentemente a tale sostituzione, aveva revocato l'autorizzazione alla guida al titolare della patente in questione.

(¹) GU C 172 del 20.5.2019.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — A / Veselības ministrija

(Causa C-243/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 20, paragrafo 2 – Direttiva 2011/24/UE – Articolo 8, paragrafi 1 e 5 nonché paragrafo 6, lettera d) – Assicurazione malattia – Cure ospedaliere prestate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione – Rifiuto di autorizzazione preventiva – Cure ospedaliere che possono essere prestate efficacemente nello Stato membro di affiliazione – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Differenza di trattamento fondata sulla religione]

(2020/C 433/08)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente: A

Convenuto: Veselības ministrija

Dispositivo

- 1) L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, letto alla luce dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che lo Stato membro di residenza dell'assicurato rifiuti di concedere a quest'ultimo l'autorizzazione prevista dall'articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento qualora, in tale Stato membro, siano disponibili cure ospedaliere la cui efficacia clinica non è in discussione, ma le convinzioni religiose di tale assicurato siano contrarie al metodo di cura utilizzato.
- 2) L'articolo 8, paragrafo 5 e paragrafo 6, lettera d), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, letto alla luce dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro di affiliazione di un paziente rifiuti di concedere a quest'ultimo l'autorizzazione prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva qualora, in tale Stato membro, siano disponibili cure ospedaliere la cui efficacia clinica non è in discussione, ma le convinzioni religiose di tale paziente siano contrarie al metodo di cura utilizzato, a meno che tale rifiuto sia obiettivamente giustificato da uno scopo legittimo di mantenimento delle strutture sanitarie o delle competenze mediche, e costituisca un mezzo adeguato e necessario per raggiungere tale scopo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 182 del 27.5.2019.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 ottobre 2020 — Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) / Commissione europea

(Causa C-273/19 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Clausola compromissoria – Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Articolo 52 – Regolamento (CE) n. 2321/2002 – Decisione n. 1513/2002/CE – Convenzione di sovvenzione – Progetto Sensation – Sesto programma quadro – Costi ammissibili – Conflitto d’interessi – Onere della prova – Registrazione delle ore di lavoro prestate – Relazione di audit – Valore probatorio – Principio della sana gestione finanziaria – Principio di proporzionalità]

(2020/C 433/09)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (rappresentanti: V. Christianos e D. Karagkounis, dikigoroi)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: O. Verheecke e A Katsimerou, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 182 del 27.5.2019.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 ottobre 2020 — Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) / Commissione europea

(Causa C-274/19) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Clausola compromissoria – Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 – Regolamento (CE) n. 1906/2006 – Convenzione di sovvenzione Actibio – Progetto Actibio – Settimo programma quadro – Costi ammissibili – Conflitto d’interessi – Onere della prova – Registrazione delle ore di lavoro prestate – Relazione di audit – Valore probatorio – Principio di proporzionalità]

(2020/C 433/10)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (rappresentante: V. Christianos, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: O. Verheecke e A Katsimerou, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 182 del 27.5.2019.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd / Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

(Causa C-275/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione – Nozione di «regola tecnica» – Obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Inopponibilità ai singoli della regola tecnica non notificata – Inapplicabilità ai prestatori di servizi)

(2020/C 433/11)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrenti: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Convenuta: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Con l'intervento di: Sporting Clube de Braga, Sporting Clube de Braga — Futebol, SAD

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, punto 5, della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che disponga che il diritto di gestire i giochi d'azzardo è riservato allo Stato e può essere esercitato unicamente da imprese costituite in forma di società per azioni, alle quali lo Stato membro interessato attribuisca la concessione corrispondente, e che preveda le condizioni e le zone di esercizio di tale attività non costituisce una «regola tecnica» ai sensi di detta disposizione.
- 2) L'articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, in combinato disposto con l'articolo 1, punto 5, di tale direttiva, come modificata, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che preveda che la gestione esclusiva di alcuni giochi d'azzardo attribuita ad un ente pubblico per l'intero territorio nazionale comprenda quella effettuata su Internet costituisce una «regola tecnica», ai sensi della prima di tali disposizioni, la cui mancata comunicazione alla Commissione europea, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva, come modificata, rende tale normativa inopponibile ai singoli.

⁽¹⁾ GU C 206 del 17.06.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2020 — Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) / Commissione europea

(Causa C-313/19 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 – Ricorso di annullamento presentato da un'associazione – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Persona direttamente interessata]

(2020/C 433/12)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) (rappresentante: G. Dalfino, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, D. Bianchi e I. Naglis, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori è condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sopportate dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 270 del 12.8.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — BY, CZ / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-321/19) ⁽¹⁾

(«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 1999/62/CE – Direttiva 2006/38/CE – Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture – Articolo 7, paragrafo 9 – Articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2 – Pedaggi – Principio del recupero dei costi d'infrastruttura – Costi d'infrastruttura – Costi di esercizio – Costi connessi alla polizia stradale – Superamento dei costi – Effetto diretto – Giustificazione a posteriori di un'aliquota di pedaggio eccessiva – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»)

(2020/C 433/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrenti: BY, CZ

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

- 1) L'articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, deve essere interpretato nel senso che i costi connessi alla polizia stradale non rientrano nella nozione di «costi di esercizio», ai sensi di tale disposizione.
- 2) L'articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62, come modificata dalla direttiva 2006/38, deve essere interpretato nel senso che osta a che i pedaggi medi ponderati superino i costi d'infrastruttura della rete di infrastrutture di cui trattasi del 3,8 % o del 6 %, a causa di errori di calcolo non trascurabili o dell'inclusione di costi che non rientrano nella nozione di «costi d'infrastruttura», ai sensi di tale disposizione.
- 3) Un singolo può invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali l'obbligo di tener conto dei soli costi d'infrastruttura di cui all'articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62, come modificata dalla direttiva 2006/38, imposto da tale disposizione nonché dall'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2, di quest'ultima, contro uno Stato membro qualora quest'ultimo non abbia rispettato tale obbligo o l'abbia trasposto in modo non corretto.
- 4) La direttiva 1999/62, come modificata dalla direttiva 2006/38, letta alla luce del punto 138 della sentenza del 26 settembre 2000, Commissione/Austria (C-205/98, EU:C:2000:493), deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un'aliquota di pedaggio eccessiva sia giustificata a posteriori da un nuovo calcolo dei costi d'infrastruttura effettuato nell'ambito di un procedimento giurisdizionale.

(¹) GU C 220 dell'1.7.2019.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 ottobre 2020 — Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. / Agenzia europea per i medicinali

(Causa C-576/19 P) (¹)

[Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali – Documenti presentati nell'ambito di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano – Decisione di concedere ad un terzo l'accesso ai documenti]

(2020/C 433/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. (rappresentanti: L. Tsang, solicitor e F. Campbell, barrister, J. Mulryne e E. Amos, solicitors)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: T. Jabłoński, S. Drosos, R. Pita, S. Marino e H. Kerr, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Intercept Pharma Ltd e la Intercept Pharmaceuticals Inc. sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

(¹) GU C 432 del 23.12.2019.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) / Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

(Causa C-608/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Articolo 3 – Aiuto «de minimis» – Articolo 6 – Controllo – Imprese che superano il massimale «de minimis» a causa del cumulo con aiuti ottenuti in precedenza – Possibilità di scelta tra la riduzione o la rinuncia ad un precedente aiuto al fine di rispettare il massimale de «minimis»]

(2020/C 433/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Convenuto: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

Dispositivo

- 1) Gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» devono essere interpretati nel senso che un'impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell'esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l'importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale di EUR 200 000 nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale.
- 2) Gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest'ultimo, al fine di non oltrepassare il massimale di EUR 200 000 nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013. Spetta al giudice del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanza della possibilità, per le imprese, di procedere a siffatte modifiche, fermo restando che queste ultime possono essere effettuate solo ad una data anteriore a quella della concessione dell'aiuto «de minimis».

⁽¹⁾ GU C 357 del 21.10.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt — Patent- och marknadsöverdomstolen — Svezia) — BY / CX

(Causa C-637/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell'informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione di «pubblico» – Trasmissione a un organo giurisdizionale, per via elettronica, di un'opera protetta, come elemento di prova nell'ambito di un procedimento giurisdizionale)

(2020/C 433/16)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea hovrätt — Patent- och marknadsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: BY

Convenuto: CX

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazione al pubblico», prevista in tale disposizione, non riguarda la trasmissione a un organo giurisdizionale, per via elettronica, di un'opera protetta, come elemento di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario tra privati.

⁽¹⁾ GU C 372 del 4.11.2019.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 ottobre 2020 — Silver Plastics GmbH & Co. KG, Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG / Commissione europea

(Causa C-702/19 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Concorrenza – Intesa – Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23 – Articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – Diritto fondamentale a un equo processo – Principio della parità delle armi – Diritto «al confronto» – Audizione di testimoni – Motivazione – Infrazione unica e continuata – Massimale dell'ammenda]

(2020/C 433/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Silver Plastics GmbH & Co. KG (rappresentanti: M. Wirtz, e S. Möller, Rechtsanwälte), Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (rappresentante: C. Karbaum, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Meessen, I. Zaloguin e L. Wildpanner, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Silver Plastics GmbH & Co. KG e la Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 383 dell'11.11.2019.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polonia) il 3 ottobre 2018 — Prokuratura Rejonowa w Słubicach / BQ

(Causa C-623/18)

(2020/C 433/18)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Parti

Ricorrente: Prokuratura Rejonowa w Słubicach

Convenuto: BQ

Con decisione del 6 ottobre 2020 la Corte (Ottava Sezione) ha dichiarato che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

Impugnazione proposta il 4 agosto 2020 da YG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 maggio 2020, causa T-518/18, YG / Commissione

(Causa C-361/20 P)

(2020/C 433/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: YG (rappresentanti: A. Champetier, avocate, S. Rodrigues, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare, parzialmente, la sentenza impugnata e dichiarare le richieste del ricorrente nella causa T-518/18 ricevibili e fondate, confermando la condanna alle spese della convenuta; di conseguenza
- annullare le decisioni impugnate in primo grado;
- o, se ciò non fosse possibile,
- rinviare la causa al Tribunale per la decisione.

Motivi e principali argomenti

1. Distorsione della prova e violazione dei diritti della difesa.
2. Motivazione insufficiente e contraddittoria.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 6 agosto 2020 — QY / Finanzamt Wien für den 8., 16. und 17. Bezirk

(Causa C-372/20)

(2020/C 433/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente: QY

Resistente: Finanzamt Wien für den 8., 16. und 17. Bezirk

Questioni pregiudiziali

Prima questione:

Se l'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 883/2004⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che ricomprende il caso di una lavoratrice avente la cittadinanza di uno Stato membro in cui lei e i suoi figli sono anche residenti, che instaura con un datore di lavoro avente la propria sede in un altro Stato membro un rapporto di lavoro come operatrice umanitaria il quale, in base alle disposizioni dello Stato della sede, ricade nel regime di assicurazione obbligatoria, laddove tale lavoratrice, benché non distaccata immediatamente dopo l'assunzione dal datore di lavoro in uno Stato terzo, lo sia comunque dopo l'assolvimento di un periodo di preparazione e dopo il rientro per il periodo di reinserimento nello Stato della sede.

Seconda questione:

Se una disposizione di uno Stato membro come l'articolo 53, paragrafo 1, del Familienlastenausgleichsgesetzes (legge sulla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi) (FLAG) che adotta, in particolare, un provvedimento autonomo ai fini dell'equiparazione ai cittadini nazionali, violi il divieto di attuazione del regolamento ai sensi dell'articolo 288, secondo comma, TFUE.

La terza e la quarta questione si riferiscono all'eventualità che la situazione della richiedente ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 e il diritto dell'Unione obblighi unicamente lo Stato membro di residenza a riconoscere prestazioni familiari.

Terza questione:

Se il divieto di discriminazione dei lavoratori fondato sulla nazionalità sancito nell'articolo 45, paragrafo 2, TFUE e, in subordine, nell'articolo 18 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale come l'articolo 13, paragrafo 1, dell'Entwicklungshelfergesetz nella versione vigente sino al 31 dicembre 2018 (legge sugli operatori umanitari; «EHG») che collega il diritto a prestazioni familiari nello Stato membro non avente competenza, in base al diritto dell'Unione, al fatto che l'operatore umanitario abbia avuto, già prima dell'inizio del periodo di occupazione, la sede principale dei propri interessi o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro della sede, fermo restando che questo requisito deve essere soddisfatto anche dai cittadini nazionali.

Quarta questione:

Se l'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 e l'articolo 60, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 987/2009⁽²⁾ debbano essere interpretati nel senso che l'istituzione dello Stato membro che la richiedente presume essere lo Stato di occupazione competente in linea prioritaria e dinanzi al quale è stata presentata la domanda di prestazioni familiari — le cui disposizioni di diritto non sono però applicabili né in linea prioritaria, né in via subordinata, fermo restando tuttavia che [ivi] sussiste un diritto a prestazioni familiari in forza di una disposizione alternativa del diritto dello Stato membro -, è tenuta ad applicare in via analogica le disposizioni in materia di obbligo di inoltro della domanda, informazioni, emanazione di una decisione provvisoria sulle regole di priorità da applicare e di prestazione in denaro provvisoria.

Quinta questione:

Se l'obbligo di emanare una decisione provvisoria sulle regole di priorità da applicare riguardi unicamente l'autorità resistente quale istituzione o anche il giudice amministrativo adito in sede di ricorso.

Sesta questione:

In quale momento il giudice amministrativo sia tenuto a emanare una decisione provvisoria sulle regole di priorità da applicare.

La settima questione si riferisce all'eventualità che il caso della richiedente ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e il diritto dell'Unione obblighi lo Stato di occupazione e lo Stato membro di residenza congiuntamente a riconoscere prestazioni familiari.

Settima questione:

Se la locuzione «[l']istituzione inoltra la domanda» di cui all'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e la locuzione «trasmette (...) la domanda» di cui all'articolo 60 del regolamento di applicazione n. 987/2009 debbano essere interpretate nel senso che le disposizioni di cui trattasi collegano tra loro l'istituzione dello Stato membro competente in linea prioritaria e l'istituzione dello Stato membro competente in via subordinata in maniera tale che entrambi gli Stati membri sono chiamati ad evadere UNA domanda di prestazioni familiari (nel senso di una singola domanda) o se il pagamento aggiuntivo eventualmente dovuto dell'istituzione dello Stato membro, le cui disposizioni di diritto si applicano in via subordinata, debba essere richiesto separatamente dal richiedente cosicché quest'ultimo è tenuto a presentare a due istituzioni di due Stati membri due domande (formulari) fisicamente distinte che, per loro natura, fanno decorrere due distinti termini.

L'ottava e la nona questione concernono il periodo dal 1° gennaio 2019, a decorrere dal quale l'Austria, oltre ad introdurre l'indicizzazione degli assegni familiari, ha abolito la concessione di assegni familiari agli operatori umanitari, abrogando l'articolo 13, paragrafo 1, dell'EHG versione previgente.

Ottava questione:

Se gli articoli 4, paragrafo 4, 45 e 208 TFUE, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2, 3 e 7 e il titolo II del regolamento n. 883/2004 debbano essere interpretati nel senso che vietano, in termini generali, a uno Stato membro di abolire le prestazioni familiari per un operatore umanitario che porta con sé i propri familiari nel luogo della propria missione in un paese terzo.

In alternativa, nona questione:

Se gli articoli 4, paragrafo 4, 45 e 208 TFUE, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2, 3 e 7 e il titolo II del regolamento n. 883/2004 debbano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, essi garantiscono a un operatore umanitario, che abbia già acquisito per periodi precedenti un diritto a prestazioni familiari, il concreto mantenimento a titolo individuale di detto diritto per determinati periodi anche se lo Stato membro ha abolito la concessione di prestazioni familiari per operatori umanitari.

(¹) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1)

(²) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 agosto 2020 –
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale
Bundesverband e.V. / Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG**

(Causa C-388/20)

(2020/C 433/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Resistente: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari (¹) debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente ad alimenti che richiedono una preparazione e per i quali sono specificate le modalità di preparazione.

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: Se l'espressione «per 100 g» di cui all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari significhi solo 100 grammi del prodotto così com'è venduto, o invece — perlomeno anche — 100 grammi dell'alimento dopo la preparazione.

(¹) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania)
l'8 settembre 2020 — Acacia Srl / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft**

(Causa C-421/20)

(2020/C 433/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente in appello: Acacia Srl

Resistente in appello: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il giudice nazionale della contraffazione, adito quale giurisdizione internazionale del locus commissi delicti ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 5, del RDMC (¹), possa applicare, in caso di contraffazione di disegni e modelli comunitari, la normativa nazionale dello Stato membro sede del giudice medesimo (lex fori) alle conseguenti azioni con riguardo al territorio del proprio Stato membro.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se il «luogo della contraffazione iniziale» ai sensi della sentenza della Corte nelle cause C-24/16 e C-25/16 (Nintendo/BigBen) (²) ai fini della determinazione della legge applicabile alle azioni conseguenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (³) (in prosieguo: il «regolamento Roma II») possa essere parimenti individuato nello Stato membro di residenza dei consumatori destinatari di un annuncio pubblicitario su Internet nel quale vengano commercializzati prodotti costituenti contraffazione di un disegno o modello ai sensi dell'articolo 19 del RDMC, laddove vengano contestati soltanto l'offerta e la commercializzazione nello Stato membro medesimo, anche nel caso in cui la promozione su Internet alla base dell'offerta e della commercializzazione abbia avuto inizio in un altro Stato membro.

(¹) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

(²) ECLI:EU:C:2017:724.

(³) GU 2007, L 199, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 16 settembre 2020 — flihtright GmbH / SunExpressGünes Ekspres Havacilik A.S.

(Causa C-434/20)

(2020/C 433/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti nel procedimento principale

Attrice: flihtright GmbH

Convenuta: SunExpressGünes Ekspres Havacilik A.S.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che uno spostamento della prenotazione su un altro volo, precedente, con il quale il passeggero raggiunge la sua destinazione finale 10 ore e 1 minuto prima dell'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, costituisce un caso di negato imbarco che fa sorgere l'obbligo di una compensazione pecuniaria.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il passeggero — come richiesto, in linea di principio, dall'articolo 3, paragrafo 2, o rispettivamente dall'articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 — al fine di consentire l'applicazione del regolamento medesimo oppure di giustificare il negato imbarco che fa sorgere l'obbligo di una compensazione pecuniaria, debba essersi presentato all'accettazione o all'imbarco all'ora stabilita o al più tardi 45 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato del volo originariamente prenotato, benché ciò, di fatto, non fosse più possibile, essendosi il passeggero imbarcato sul volo sostitutivo, precedente, sul quale era stata spostata la prenotazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht (Germania) il 16 settembre 2020 — C / Repubblica federale di Germania

(Causa C-435/20)

(2020/C 433/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: C

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e con l'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE ⁽¹⁾ una normativa nazionale in base alla quale una domanda di protezione internazionale può essere respinta in quanto domanda reiterata inammissibile qualora la prima infruttuosa procedura di asilo sia stata condotta in un altro Stato membro dell'UE.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se sia compatibile con l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e con l'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE una normativa nazionale in base alla quale una domanda di protezione internazionale può altresì essere respinta in quanto domanda reiterata inammissibile qualora la prima infruttuosa procedura di asilo non sia stata condotta in uno Stato membro dell'UE, bensì in Svizzera.
- 3) In caso di soluzione negativa della seconda questione: se sia compatibile con l'articolo 33, paragrafo 2, [lettera d)], della direttiva 2013/32/UE una normativa nazionale secondo la quale una domanda di asilo è inammissibile ove si tratti di una domanda reiterata[,] senza che venga fatta una distinzione tra lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 18 settembre 2020 — BT / Eurowings GmbH

(Causa C-438/20)

(2020/C 433/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente in appello: BT

Resistente in appello: Eurowings GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sussista un «negato imbarco» ai sensi degli articoli 4 e 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾ anche nel caso in cui ai passeggeri venga negato l'imbarco sul volo di cui trattasi non solo alla porta d'imbarco (varco di partenza), bensì già prima al banco dell'accettazione e per tale motivo essi non raggiungano neppure la porta d'imbarco (varco di partenza).
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se sussista un «negato imbarco» ai sensi degli articoli 4 e 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 anche nel caso in cui, al banco dell'accettazione, non venga consentito al passeggero di salire a bordo solo pochi minuti prima dell'orario di partenza previsto, vale a dire in un momento in cui l'imbarco è già evidentemente completato e non è più de facto possibile che il passeggero salga a bordo.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se uno spostamento della prenotazione di un passeggero su un altro volo costituisca un «negato imbarco» ai sensi degli articoli 4 e 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004, qualora il passeggero raggiunga il banco dell'accettazione solo pochi minuti prima dell'orario di partenza previsto, vale a dire in un momento in cui l'imbarco è già evidentemente completato e non è più de facto possibile che il passeggero salga a bordo, e gli venga negato il trasporto in quanto l'imbarco è già completato.

- 4) In caso di risposta negativa alla prima, alla seconda e alla terza questione: se l'articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui i passeggeri si dispongono in fila d'attesa dinanzi al banco dell'accettazione in tempo utile (nel caso di specie, circa due ore) prima della partenza ma, a causa di carenze organizzative della compagnia aerea (ad esempio, numero insufficiente di banchi di accettazione aperti, mancanza di personale, assenza di informazioni per i passeggeri tramite sistemi di altoparlanti) e/o di problemi riguardanti l'aeroporto (nel caso di specie: un difetto del nastro trasportatore dei bagagli), raggiungono il banco dell'accettazione solo in un momento (nel caso di specie: cinque minuti prima dell'orario di partenza previsto) nel quale l'imbarco è già completato e per questo motivo non sono più trasportati, sussiste un caso di «negato imbarco» ai sensi dell'articolo 2, lettera j), del regolamento.

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 21 settembre 2020 — flightright GmbH / Ryanair Designated Activity Company

(Causa C-442/20)

(2020/C 433/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: flightright GmbH

Resistente: Ryanair Designated Activity Company

Questioni pregiudiziali

- 1) Se lo sciopero sindacale del personale di un vettore aereo operativo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (¹).
- 2) Se a tal proposito sia rilevante il fatto che lo sciopero citato sia stato indetto in base a rivendicazioni che fino a quel momento non erano state oggetto di accordo contrattuale tra il personale e il vettore aereo operativo.
- 3) Se a tal proposito sia rilevante il fatto che lo sciopero di cui trattasi sia stato provocato da un determinato comportamento del vettore aereo operativo nel corso dei negoziati con i sindacati.

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 21 settembre 2020 — flightright GmbH / Ryanair Designated Activity Company

(Causa C-443/20)

(2020/C 433/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: flihtright GmbH

Resistente: Ryanair Designated Activity Company

Questioni pregiudiziali

- 1) Se lo sciopero sindacale del personale di un vettore aereo operativo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾.
- 2) Se a tal proposito sia rilevante il fatto che lo sciopero citato sia stato indetto in base a rivendicazioni che fino a quel momento non erano state oggetto di accordo contrattuale tra il personale e il vettore aereo operativo.
- 3) Se a tal proposito sia rilevante il fatto che lo sciopero di cui trattasi sia stato provocato da un determinato comportamento del vettore aereo operativo nel corso dei negoziati con i sindacati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 21 settembre 2020 — flihtright GmbH / Ryanair Designated Activity Company

(Causa C-444/20)

(2020/C 433/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: flihtright GmbH

Resistente: Ryanair Designated Activity Company

Questioni pregiudiziali

- 1) Se lo sciopero sindacale del personale di un vettore aereo operativo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾.
- 2) Se a tal proposito sia rilevante il fatto che lo sciopero citato sia stato indetto in base a rivendicazioni che fino a quel momento non erano state oggetto di accordo contrattuale tra il personale e il vettore aereo operativo.
- 3) Se a tal proposito sia rilevante il fatto che lo sciopero di cui trattasi sia stato provocato da un determinato comportamento del vettore aereo operativo nel corso dei negoziati con i sindacati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 21 settembre 2020 — PN, LM / Ryanair Designated Activity Company

(Causa C-445/20)

(2020/C 433/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Nürnberg

Parti

Ricorrenti: PN, LM

Convenuta: Ryanair Designated Activity Company

Questioni pregiudiziali

- 1) Se lo sciopero sindacale del personale di un vettore aereo operativo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾.
- 2) Se a tal proposito sia rilevante il fatto che lo sciopero citato sia stato indetto in base a rivendicazioni che fino a quel momento non erano state oggetto di accordo contrattuale tra il personale e il vettore aereo operativo.
- 3) Se a tal proposito sia rilevante il fatto che lo sciopero di cui trattasi sia stato provocato da un determinato comportamento del vettore aereo operativo nel corso dei negoziati con i sindacati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 22 settembre 2020 — Real Vida Seguros SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-449/20)

(2020/C 433/30)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Real Vida Seguros SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questione pregiudiziale

Se costituisca una violazione della libertà di circolazione dei capitali di cui agli articoli 63 e segg. TFUE il fatto che, a norma degli articoli 31 e 2 dell'Estatuto dos Benefícios Fiscais [legge sulle agevolazioni fiscali], e ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRC), posta a carico della ricorrente in relazione agli esercizi 1999 e 2000, siano detraibili al 50 % i dividendi ottenuti nelle borse nazionali (portoghesi), escludendo da tale detrazione i dividendi provenienti dalle altre borse di paesi dell'Unione europea.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il
23 settembre 2020 — Airhelp Limited / Austrian Airlines AG**

(Causa C-451/20)

(2020/C 433/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: Airhelp Limited

Resistente: Austrian Airlines AG

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (regolamento sui diritti dei passeggeri), debba essere interpretato nel senso che il regolamento trovi applicazione anche nel caso di un collegamento aereo articolato su due voli, entrambi operati da uno (stesso) vettore aereo comunitario, qualora il punto di partenza del primo volo e il punto di arrivo del secondo volo si trovino entrambi in un paese terzo e solo il punto di arrivo del primo volo e il punto di partenza del secondo volo si trovino nel territorio di uno Stato membro.

Nel caso di risposta affermativa alla prima questione:

2) Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (regolamento sui diritti dei passeggeri) debba essere interpretato nel senso che al passeggero spetti la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento nel caso in cui il volo offertogli in alternativa, pur dovendo raggiungere, secondo il relativo piano di volo, la propria destinazione finale entro le due ore successive all'orario di arrivo previsto del volo cancellato, non abbia poi, in realtà, mantenuto tale orario.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) il 23 settembre
2020 — Procedimento penale a carico di AZ**

(Causa C-454/20)

(2020/C 433/32)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Lukovit

Imputato nella causa principale

AZ

Questioni pregiudiziali

1) Se il principio della legalità penale osti a una normativa nazionale la quale, per una medesima condotta, vale a dire la guida di un veicolo non regolarmente immatricolato, preveda al tempo stesso una responsabilità amministrativa e una responsabilità penale, senza che vi siano criteri tali da consentire un inquadramento oggettivo della pericolosità sociale.

- 2) Qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea risponda in senso negativo alla prima questione: di quali poteri disponga il giudice nazionale per garantire un'efficace applicazione dei principi di diritto dell'Unione europea.
- 3) Se la facoltà procedurale riconosciuta al giudice di assolvere la persona imputata per aver commesso un reato, con conseguente applicazione di una sanzione amministrativa a suo carico, rappresenti una garanzia sufficiente contro un'applicazione arbitraria della legge.
- 4) Se la sanzione prevista per il reato di guida di un veicolo non regolarmente immatricolato consistente in una pena detentiva sino a un anno sia proporzionata ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Impugnazione proposta il 21 settembre 2020 dalla Crédit agricole SA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell'8 luglio 2020, causa T-576/18, Crédit agricole SA / BCE

(Causa C-456/20 P)

(2020/C 433/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Crédit agricole SA (rappresentanti: A. Champsaur, A. Delors, avocates)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea

Conclusioni

- Annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 nella causa T-576/18, Crédit Agricole SA / BCE con cui è stata respinta quanto al resto la domanda della ricorrente di annullare la decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-75 della BCE, del 16 luglio 2018;
- Accogliere tutte le domande formulate dalla ricorrente in primo grado dinanzi al Tribunale;
- Condannare la BCE alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene quanto segue:

- (1) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e ha violato il principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, ammettendo che la ricorrente aveva commesso un'infrazione in relazione alle sue pubblicazioni di informazioni del terzo pilastro e alla sua segnalazione COREP per il secondo trimestre 2016;
- (2) il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato l'obbligo di motivazione omettendo di rispondere al motivo vertente sulla violazione, tramite la decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-75, del principio della certezza del diritto e ha violato tale principio ammettendo l'esistenza di una violazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013 pur avendo espressamente riconosciuto la mancanza di chiarezza di tale disposizione;
- (3) il Tribunale ha violato l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché l'obbligo di motivazione, non dimostrando il comportamento negligente della ricorrente;

- (4) il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato l'obbligo di motivazione omettendo di rispondere al motivo vertente sulla violazione, tramite la decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-75 del principio di proporzionalità e del principio di parità di trattamento e ha violato questi due principi ammettendo implicitamente che la sanzione, in linea di principio, era fondata.

**Impugnazione proposta il 21 settembre 2020 dalla Crédit agricole Corporate and Investment Bank
avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell'8 luglio 2020, causa T-577/18,
Crédit agricole Corporate and Investment Bank / BCE**

(Causa C-457/20 P)

(2020/C 433/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Crédit agricole Corporate and Investment Bank (rappresentanti: A. Champsaur, A. Delors, avocates)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea

Conclusioni

- Annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 nella causa T-577/18, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank / BCE con cui è stata respinta quanto al resto la domanda della ricorrente di annullare la decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-76 della BCE, del 16 luglio 2018;
- Accogliere tutte le domande formulate dalla Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in primo grado dinanzi al Tribunale;
- Condannare la BCE alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con i tre motivi di impugnazione, la ricorrente sostiene quanto segue:

- (1) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato l'obbligo di motivazione omettendo di rispondere al motivo vertente sulla violazione, tramite la decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-76, del principio della certezza del diritto e ha violato tale principio ammettendo l'esistenza di una violazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, pur avendo espressamente riconosciuto la mancanza di chiarezza di tale disposizione;
 - (2) il Tribunale ha violato l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché l'obbligo di motivazione, non dimostrando il comportamento negligente della ricorrente;
 - (3) il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato l'obbligo di motivazione omettendo di rispondere al motivo vertente sulla violazione, tramite la decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-76, del principio di proporzionalità e del principio di parità di trattamento e ha violato questi due principi ammettendo implicitamente che la sanzione, in linea di principio, era fondata.
-

Impugnazione proposta il 21 settembre 2020 dalla CA Consumer Finance avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell'8 luglio 2020, causa T-578/18, CA Consumer Finance / BCE

(Causa C-458/20 P)

(2020/C 433/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CA Consumer Finance (rappresentanti: A. Champsaur, A. Delors, avocates)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea

Conclusioni

- Annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 nella causa T-578/18, CA Consumer Finance / BCE con cui è stata respinta quanto al resto la domanda della ricorrente di annullare la decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-77 della BCE, del 16 luglio 2018;
- Accogliere tutte le domande formulate dalla CA Consumer Finance in primo grado dinanzi al Tribunale; e
- Condannare la BCE alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con i tre motivi di impugnazione, la ricorrente sostiene quanto segue:

- (1) il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato l'obbligo di motivazione omettendo di rispondere al motivo vertente sulla violazione, tramite la decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-77, del principio della certezza del diritto e ha violato tale principio ammettendo l'esistenza di una violazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, pur avendo espressamente riconosciuto la mancanza di chiarezza di tale disposizione;
- (2) il Tribunale ha violato l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché l'obbligo di motivazione, non dimostrando il comportamento negligente della ricorrente;
- (3) il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato l'obbligo di motivazione omettendo di rispondere al motivo vertente sulla violazione, tramite la decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-77, del principio di proporzionalità e del principio di parità di trattamento e ha violato questi due principi ammettendo implicitamente che la sanzione, in linea di principio, era fondata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 25 settembre 2020 — Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) e a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Causa C-462/20)

(2020/C 433/36)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), Avvocati per niente onlus (APN), Associazione NAGA — Organizzazione di volontariato per l'Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti

Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 11, paragrafo 1 lettere d o f, della direttiva 2003/109/CE⁽¹⁾ osti a una normativa nazionale, come quella in esame, che prevede il rilascio, da parte del Governo di uno Stato membro, ai soli cittadini di tale Stato membro e di altri Stati membri dell'Unione europea, con esclusione dei cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, di un documento che dà diritto a uno sconto su forniture di beni o servizi da parte di soggetti pubblici e privati convenzionati con il Governo dello Stato membro in questione.
- 2) Se l'art. 12, paragrafo 1, lettera e, della direttiva 2011/98/UE⁽²⁾, in relazione all'art. 1, lettera z e all'art. 3, lettera j del regolamento 2004/883/CE⁽³⁾ o l'art. 12, paragrafo 1, lettera g, della direttiva 2011/98/UE osti a una normativa nazionale, come quella in esame, che prevede il rilascio, da parte del Governo di uno Stato membro, ai soli cittadini di tale Stato membro e di altri Stati membri dell'Unione europea, con esclusione dei cittadini di Stati terzi di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere b e c della direttiva 2011/98/UE, di un documento che dà diritto a uno sconto su forniture di beni o servizi da parte di soggetti pubblici e privati convenzionati con il Governo dello Stato membro in questione.
- 3) Se l'art. 14, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2009/50/CE⁽⁴⁾, in relazione all'art. 1, lettera z e all'art. 3, lettera j del regolamento 2004/883/CE, o l'art. 14, paragrafo 1, lettera g della direttiva 2009/50/CE, osti a una normativa nazionale, come quella in esame, che prevede il rilascio, da parte del Governo di uno Stato membro, ai soli cittadini di tale Stato membro e di altri Stati membri dell'Unione europea, con esclusione dei cittadini di Stati terzi titolari di «Carta blu UE» ai sensi della direttiva 2009/50/CE, di un documento che dà diritto a uno sconto su forniture di beni o servizi da parte di soggetti pubblici e privati convenzionati con il Governo dello Stato membro in questione.
- 4) Se l'art. 29 della direttiva 2011/95/UE osti a una normativa nazionale, come quella in esame, che prevede il rilascio, da parte del Governo di uno Stato membro, ai soli cittadini di tale Stato membro e di altri Stati membri dell'Unione europea, con esclusione dei cittadini di Stati terzi beneficiari di protezione internazionale, di un documento che dà diritto a uno sconto su forniture di beni o servizi da parte di soggetti pubblici e privati convenzionati con il Governo dello Stato membro in questione.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

⁽²⁾ Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU 2011, L 343, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU 2009, L 155, pag. 17).

Impugnazione proposta il 26 settembre 2020 da KF avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 luglio 2020, causa T-619/19, KF/SATCEN

(Causa C-464/20 P)

(2020/C 433/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: KF (rappresentante: A. Kunst, Rechtsanwältin)

Altra parte nel procedimento: Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata (primo capo delle conclusioni);
- accogliere il ricorso, eccetto il quarto capo delle conclusioni (secondo capo delle conclusioni); e di conseguenza
- annullare la decisione del direttore del SATCEN del 3 luglio 2019 di riavviare l'indagine amministrativa e la decisione del direttore che conferma tale decisione a seguito di un reclamo interno;
- condannare il SATCEN a versare alla ricorrente un importo a titolo di equo risarcimento del danno così come disposto nella sentenza del Tribunale nella causa T-286/15, KF/SATCEN («la sentenza da eseguire»), quale unico rimedio alle illegittimità constatate, ripristinare la situazione giuridica della ricorrente e dare esecuzione alla sentenza;
- condannare il SATCEN a risarcire la ricorrente del danno morale e materiale subito a causa della decisione di riavviare l'indagine amministrativa, valutato in via provvisoria ex aequo et bono in EUR 30 000;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nel merito;
- condannare il convenuto alle spese relative sia al procedimento di primo grado che al procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi:

1. Primo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE e sul diritto della ricorrente a ottenere la piena esecuzione della sentenza, in quanto il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che la decisione di riavviare l'indagine amministrativa fosse un atto preparatorio che non avrebbe pregiudicato gli interessi di KF.

Si trattava di una decisione di non eseguire adeguatamente una sentenza ai sensi dell'articolo 266 TFUE, anche tenendo conto delle circostanze specifiche del caso di KF, e, pertanto, essa ha inciso immediatamente e direttamente sugli interessi di KF.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel non aver preso in considerazione le circostanze specifiche del caso di KF, inclusi gli insanabili vizi di legittimità dell'indagine amministrativa iniziale.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto per non aver riconosciuto che:

- il SATCEN non può obiettivamente sanare i vizi di legittimità riavviando l'indagine amministrativa, considerato anche come sono stati indebitamente influenzati i testimoni nell'indagine amministrativa iniziale e tenuto conto delle gravi lesioni dell'onorabilità e della reputazione professionale di KF accertati nella sentenza da eseguire;
 - non possono essere fornite garanzie di un procedimento equo e
 - sussiste una violazione del principio del rispetto del termine ragionevole.
2. Secondo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE e sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto non avendo tenuto conto e avendo omesso di dichiarare che:
 - la discrezionalità quanto all'adeguata esecuzione delle sentenze può essere circoscritta, come nel caso di KF, a una sola misura possibile, la quale consisterebbe in un equo risarcimento del danno per le illegittimità constatate nella sentenza da eseguire;
 - qualsiasi decisione definitiva conclusiva dell'intero processo e qualsiasi decisione preparatoria in tal senso presenterebbe necessariamente e obbligatoriamente gli stessi vizi di legittimità riscontrati nella sentenza da eseguire;
 - l'esecuzione della sentenza pone particolari difficoltà;
 - sussiste un legittimo affidamento da parte di KF quanto all'ottenimento di un equo risarcimento del danno;
 - la corresponsione di un importo a titolo di equo risarcimento del danno costituisce l'unico modo per rimediare alle illegittimità constatate.

3. Terzo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione degli articoli 268 e 340, paragrafo 2, TFUE in quanto il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando irricevibile il ricorso per risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale relativamente alla decisione di riavviare l'indagine amministrativa. KF ha presentato un ricorso ricevibile, e, di conseguenza, il relativo ricorso per risarcimento danni è ricevibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 28 settembre 2020 — BC / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-467/20)

(2020/C 433/38)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: BC

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 ⁽¹⁾, in combinato disposto con il suo articolo 3, paragrafo 5, debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di un volo composto da due segmenti (vale a dire in coincidenza) e oggetto di un'unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato al di fuori del territorio di uno Stato membro (paese terzo), con scalo in un aeroporto di un paese terzo e a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale pari o superiore a tre ore a causa del primo volo, assicurato, nell'ambito di un accordo di code-sharing da un vettore stabilito in un paese terzo, può proporre domanda di compensazione pecuniaria in forza di detto regolamento nei confronti del vettore aereo comunitario presso il quale è stato prenotato l'intero volo, pur essendo stato da esso effettuato solo il secondo segmento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 29 settembre 2020 — AS Veejaam, OÜ Espo / AS Elering

(Causa C-470/20)

(2020/C 433/39)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrenti: AS Veejaam, OÜ Espo

Resistente: AS Elering

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni dell'Unione in materia di aiuti di Stato, in particolare il requisito dell'effetto di incentivazione previsto nel punto 50 della comunicazione della Commissione «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014 2020»⁽¹⁾, debbano essere interpretate nel senso che risulti conforme a tali disposizioni un regime di aiuti che consente a un produttore di energia da fonti rinnovabili di richiedere l'erogazione di un aiuto di Stato dopo che sono stati avviati i lavori per un progetto se una disposizione nazionale riconosce un diritto all'aiuto a tutti i produttori che soddisfano i requisiti fissati nella legge e non riconosce all'autorità competente alcun potere discrezionale al riguardo.
- 2) Se l'effetto di incentivazione di un aiuto sia in ogni caso escluso ove l'investimento, alla base dell'aiuto, sia stato effettuato in ragione di una modifica dei presupposti di un'autorizzazione ambientale, e ciò anche laddove, come nel caso di specie, il richiedente avrebbe verosimilmente cessato la propria attività a causa dei più stringenti requisiti per l'autorizzazione, se non avesse ottenuto l'aiuto di Stato.
- 3) Se, tenuto conto in particolare delle considerazioni svolte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza C-590/14 P⁽²⁾ (punti 49 e 50), in un caso in cui la Commissione, come nella specie, con una decisione in materia di aiuti abbia dichiarato compatibile con il mercato interno sia un regime di aiuti esistente, sia le previste modifiche, e lo Stato abbia indicato, segnatamente, che il regime di aiuti esistente troverebbe applicazione solo sino a una determinata data di riferimento, sussista un nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589⁽³⁾, qualora il regime di aiuti in essere sulla base delle disposizioni vigenti venga applicato dallo Stato oltre la data di riferimento indicata.
- 4) Se, qualora la Commissione abbia deciso ex post di non sollevare obiezioni contro un regime di aiuti applicato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, le persone che hanno diritto a un aiuto al funzionamento possano chiedere l'erogazione dell'aiuto anche per il periodo anteriore alla decisione della Commissione, a condizione che le disposizioni procedurali nazionali lo consentano.
- 5) Se un richiedente, che abbia fatto domanda di aiuto al funzionamento nel quadro di un regime di aiuti e abbia iniziato la realizzazione di un progetto che soddisfa condizioni ritenute compatibili con il mercato interno in un momento in cui il regime di aiuti era legittimamente applicato, ma abbia presentato la richiesta di aiuti di Stato allorché il regime di aiuti era stato prorogato senza che la Commissione ne venisse informata, abbia diritto all'aiuto a prescindere dalla disciplina di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

⁽¹⁾ GU 2014, C 200, pag. 1.

⁽²⁾ Sentenza della Corte del 26 ottobre 2016, DEI/Commissione (C-590/14 P, EU:C:2016:797).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 30 settembre 2020 — «INVEST FUND MANAGEMENT» AD / Komisiya za finansov nadzor

(Causa C-473/20)

(2020/C 433/40)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente: «INVEST FUND MANAGEMENT» AD

Resistente: Komisiya za finansov nadzor

Questioni pregiudiziali

- 1) Quale significato intendesse dare il legislatore europeo alla nozione di «elementi essenziali» del prospetto, utilizzata nell'articolo 72 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari⁽¹⁾.

- 2) Se la disposizione di cui all'articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, debba essere interpretata nel senso che qualsiasi modifica delle informazioni minime necessarie contenute nei prospetti, previste nello schema A dell'allegato I, rientri sempre nella nozione di «elementi essenziali» di cui all'articolo 72 di detta direttiva e che pertanto i prospetti debbano essere aggiornati tempestivamente.
- 3) In caso di risposta in senso negativo alla seconda questione, se si debba considerare che l'informazione relativa alla modifica della composizione del consiglio di amministrazione di una determinata società di gestione con membri che non siano dirigenti e che non svolgano mansioni amministrative sia compresa nella nozione di «elementi essenziali», utilizzata nell'articolo 72 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.
- 4) Se la disposizione di cui all'articolo 99 bis, lettera r), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, debba essere interpretata nel senso che sia consentito infliggere una sanzione a una società di gestione, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, solo nel caso in cui essa ometta ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori imposti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli da 68 a 82 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

(¹) GU 2009, L 302, pag. 32.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München (Germania) il
1° ottobre 2020 — Vodafone Kabel Deutschland GmbH / Bundesverband der Verbraucherzentralen
und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.**

(Causa C-484/20)

(2020/C 433/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti

Ricorrente: Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Resistente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 62, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 (¹) debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale che preveda, nell'ambito di un regime transitorio nei rapporti contrattuali di durata conclusi con i consumatori, l'applicazione del divieto di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento e servizi di pagamento ai sensi della corrispondente disposizione nazionale di recepimento solo qualora l'obbligazione contrattuale soggiacente sia sorta successivamente al 13 gennaio 2018, ma non nel caso in cui la stessa sia sorta prima di tale data e l'espletamento di (ulteriori) operazioni di pagamento sia invece iniziato solo a partire dal 13 gennaio 2018.

(¹) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 2 ottobre 2020 — Philips Orăștie S.R.L. / Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-487/20)

(2020/C 433/42)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti

Ricorrente: SC Philips Orăștie S.R.L.

Resistente: Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell'articolo 179[primo comma,] e dell'articolo 183[primo comma,] della direttiva 112/2006/CE⁽¹⁾, in combinato disposto con i principi di equivalenza, effettività e neutralità, possano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa/prassi nazionale che impone la riduzione dell'importo del rimborso dell'IVA includendo nel calcolo dell'IVA dovuta gli importi a titolo di obblighi di pagamento supplementari fissati mediante avviso di accertamento, annullato con sentenza non definitiva, nel caso in cui tali obblighi supplementari siano garantiti da una fideiussione bancaria e le norme di procedura tributaria nazionale riconoscano l'effetto sospensivo dell'esecuzione di detta garanzia per le altre tasse e imposte.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 2 ottobre 2020 — UB / Kauno teritorinė muitinė

(Causa C-489/20)

(2020/C 433/43)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: UB

Resistente: Kauno teritorinė muitinė

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che un'obbligazione doganale si estingue qualora, in una situazione come quella del caso di specie, merce di contrabbando sia stata sequestrata e successivamente confiscata dopo essere già stata introdotta irregolarmente (immissione in consumo) nel territorio doganale dell'Unione europea.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 2, lettera b), e 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, nonché gli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), e 70 della direttiva 2006/112/CE⁽²⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che l'obbligo di pagare l'accisa e/o l'IVA non si estingue qualora, come nel caso di specie, merce di contrabbando sia sequestrata e successivamente confiscata dopo essere già stata introdotta irregolarmente (immissione in consumo) nel territorio doganale dell'Unione europea, anche se l'obbligazione doganale si è estinta per la causa di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GU 2013 L 269, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2009 L 9, pag. 12.

⁽³⁾ GU 2006 L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il
2 ottobre 2020 — V.M.A. / Stolichna Obsthina, Rayon «Pancharevo»**

(Causa C-490/20)

(2020/C 433/44)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: V.M.A.

Convenuto: Stolichna Obsthina, Rayon «Pancharevo»

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 20 TFUE e l'articolo 21 TFUE nonché gli articoli 7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che non consentono alle autorità amministrative bulgare, presso le quali è stata presentata una domanda di certificazione della nascita di un bambino con nazionalità bulgara avvenuta in un altro Stato membro dell'Unione, che è stata attestata da un certificato di nascita spagnolo, nel quale due persone di sesso femminile sono registrate come madri, senza precisare ulteriormente se una di loro, e in caso affermativo quale, sia la madre biologica del bambino, di rifiutare il rilascio di un certificato di nascita bulgaro con la motivazione che la ricorrente si rifiuta di indicare chi è la madre biologica del bambino.
- 2) Se l'articolo 4, paragrafo 2, TUE e l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che la salvaguardia dell'identità nazionale e dell'identità costituzionale degli Stati Membri dell'Unione significa che questi ultimi dispongono di un'ampia discrezionalità con riferimento alle disposizioni per l'accertamento della filiazione. In particolare:
- se l'articolo 4, paragrafo 2, TUE debba essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di richiedere informazioni sulla discendenza biologica del bambino;
 - se l'articolo 4, paragrafo 2, TUE in combinato disposto con l'articolo 7 e l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta debba essere interpretato nel senso che è imprescindibile ponderare, da una parte, l'identità nazionale e l'identità costituzionale di uno Stato membro e, dall'altra, l'interesse superiore del bambino nell'intento di bilanciare gli interessi, tenuto conto del fatto che attualmente non sussiste un consenso né dal punto di vista dei valori né da quello giuridico sulla possibilità di far registrare come genitori in un certificato di nascita persone dello stesso sesso, senza precisare ulteriormente se uno di loro, e in caso affermativo quale, sia il genitore biologico del bambino. In caso di risposta positiva a tale domanda, come si possa realizzare concretamente detto bilanciamento di interessi.

- 3) Se le conseguenze giuridiche della Brexit siano rilevanti per la risposta alla prima questione in quanto una delle madri, che è indicata nel certificato di nascita rilasciato in un altro Stato membro, è cittadina del Regno Unito, l'altra madre è cittadina di uno Stato membro dell'Unione, se si considera in particolare che il rifiuto di rilasciare un certificato di nascita bulgaro del bambino rappresenta un ostacolo per il rilascio di un certificato di identità del bambino da parte di uno Stato membro dell'Unione e, di conseguenza, rende eventualmente più difficile il pieno esercizio dei suoi diritti come cittadino dell'Unione.
- 4) Se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, il diritto dell'Unione, in particolare il principio di effettività, obblighi le competenti autorità nazionali a discostarsi dal modello per la redazione di un certificato di nascita, che è parte costitutiva del diritto nazionale vigente.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il
30 settembre 2020 — Randstad Italia SpA / Umana SpA e a.**

(Causa C-497/20)

(2020/C 433/45)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Randstad Italia SpA

Controricorrenti: Umana SpA, Azienda USL Valle d'Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, del TUE e 2, paragrafi 1 e 2, e 267 TFUE, letti anche alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostino ad una prassi interpretativa come quella concernente gli articoli 111, ottavo comma, della Costituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362 primo comma, del codice di procedura civile e 110 del codice del processo amministrativo — nella parte in cui tali disposizioni ammettono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per «motivi inerenti alla giurisdizione» — quale si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e dalla giurisprudenza nazionale successiva che, modificando il precedente orientamento, ha ritenuto che il rimedio del ricorso per cassazione, sotto il profilo del cosiddetto «difetto di potere giurisdizionale», non possa essere utilizzato per impugnare sentenze del Consiglio di Stato che facciano applicazione di prassi interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con sentenze della Corte di giustizia, in settori disciplinati dal diritto dell'Unione europea (nella specie, in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici) nei quali gli Stati membri hanno rinunciato ad esercitare i loro poteri sovrani in senso incompatibile con tale diritto, con l'effetto di determinare il consolidamento di violazioni del diritto comunitario che potrebbero essere corrette tramite il predetto rimedio e di pregiudicare l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione e l'effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive di rilevanza comunitaria, in contrasto con l'esigenza che tale diritto riceva piena e sollecita attuazione da parte di ogni giudice, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione da parte della Corte di giustizia, tenuto conto dei limiti alla «autonomia procedurale» degli Stati membri nella conformazione degli istituti processuali.

- 2) Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, TUE e 267 TFUE, letti anche alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostino alla interpretazione e applicazione degli articoli 111, ottavo comma, della Costituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, del codice di procedura civile e 110 del codice processo amministrativo, quale si evince dalla prassi giurisprudenziale nazionale, secondo la quale il ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per «motivi inerenti alla giurisdizione», sotto il profilo del cosiddetto «difetto di potere giurisdizionale», non sia proponibile come mezzo di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato che, decidendo controversie su questioni concernenti l'applicazione del diritto dell'Unione, omettano immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in assenza delle condizioni, di stretta interpretazione, da essa tassativamente indicate (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81) che esonerano il giudice nazionale dal suddetto obbligo, in contrasto con il principio secondo cui sono incompatibili con il diritto dell'Unione le normative o prassi processuali nazionali, seppure di fonte legislativa o costituzionale, che prevedano una privazione, anche temporanea, della libertà del giudice nazionale (di ultimo grado e non) di effettuare il rinvio pregiudiziale, con l'effetto di usurpare la competenza esclusiva della Corte di giustizia nella corretta e vincolante interpretazione del diritto comunitario, di rendere irrimediabile (e favorire il consolidamento del)l'eventuale contrasto interpretativo tra il diritto applicato dal giudice nazionale e il diritto dell'Unione e di pregiudicare la uniforme applicazione e la effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dal diritto dell'Unione.
- 3) Se i principi dichiarati dalla Corte di giustizia con le sentenze 5 settembre 2019, Lombardi, C-333/18; 5 aprile 2016, Puligienica, C-689/13; 4 luglio 2013, Fastweb, C-100/12, in relazione agli articoli 1, paragrafi 1 e 3, e 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2007/66/CE ⁽²⁾, siano applicabili nella fattispecie che è oggetto del procedimento principale, in cui, contestate dall'impresa concorrente l'esclusione da una procedura di gara di appalto e l'aggiudicazione ad altra impresa, il Consiglio di Stato esamini nel merito il solo motivo di ricorso con cui l'impresa esclusa contesti il punteggio inferiore alla «soglia di sbarramento» attribuito alla propria offerta tecnica e, esaminando prioritariamente i ricorsi incidentali dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'impresa aggiudicataria, li accolga dichiarando inammissibili (e ometta di esaminare nel merito) gli altri motivi del ricorso principale che contestino l'esito della gara per altre ragioni (per indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte nel disciplinare di gara, mancata motivazione dei voti assegnati, illegittima nomina e composizione della commissione di gara), in applicazione di una prassi giurisprudenziale nazionale secondo la quale l'impresa che sia stata esclusa da una gara di appalto non sarebbe legittimata a proporre censure miranti a contestare l'aggiudicazione all'impresa concorrente, anche mediante la caducazione della procedura di gara, dovendosi valutare se sia compatibile con il diritto dell'Unione l'effetto di precludere all'impresa il diritto di sottoporre all'esame del giudice ogni ragione di contestazione dell'esito della gara, in una situazione in cui la sua esclusione non sia stata definitivamente accertata e in cui ciascun concorrente può far valere un analogo interesse legittimo all'esclusione dell'offerta degli altri, che può portare alla constatazione dell'impossibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di procedere alla scelta di un'offerta regolare e all'avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, alla quale ciascuno degli offerenti potrebbe partecipare.

⁽¹⁾ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33).

⁽²⁾ Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (GU 2007, L 335, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) il 1° ottobre 2020 — DIMCO Dimovasili M.I.K.E. / Ypourgos Perivallontos kai Energeias

(Causa C-499/20)

(2020/C 433/46)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: DIMCO Dimovasili M.I.K.E.

Resistente: Ypourgos Perivallontos kai Energeias

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 4, paragrafo 1.1, 7, paragrafo 4, e 8, in combinato disposto con l'Allegato I della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181), debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni regolamentari nazionali come i paragrafi 1.2.4, P9.5.6.9 e P9.5.8.2 del regolamento tecnico greco degli impianti interni a gas naturale con pressione di esercizio fino a 500mbar, di cui trattasi nel procedimento principale, i quali fissano, per motivi di sicurezza delle persone in caso principalmente di eventi sismici, condizioni e limitazioni (obbligo di aerazione, divieto di attraversamento interrato) per quanto riguarda le modalità di installazione delle attrezzature a pressione (tubazioni del gas), allorché dette condizioni e limitazioni vengono applicate indistintamente anche a tubazioni che, come quelle di cui trattasi nella fattispecie, recano la marcatura «CE» e vengono certificate dal fabbricante come installabili e utilizzabili in sicurezza senza che siano rispettate le condizioni e limitazioni suddette. O

se, al contrario, le succitate disposizioni della direttiva 97/23/CE, in combinato disposto con l'articolo 2 della stessa, debbano essere interpretate nel senso che esse non ostano a condizioni e limitazioni attinenti alle modalità di installazione di attrezzature a pressione (tubazioni del gas) come quelle in oggetto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 9 ottobre 2020 — RM / Landespolizeidirektion Steiermark

(Causa C-508/20)

(2020/C 433/47)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: RM

Autorità resistente: Landespolizeidirektion Steiermark

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in un procedimento penale che viene svolto per la salvaguardia di un regime di monopolio, il giudice nazionale debba esaminare la norma sulla sanzione penale da applicarsi alla luce della libera prestazione dei servizi, allorché in precedenza ha già esaminato il regime di monopolio sulla base dei requisiti indicati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e da tale esame è emerso che il regime di monopolio è giustificato.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:
 2. a) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l'irrogazione di una pena pecuniaria per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto dell'importo complessivo delle pene pecuniarie irrogate.
 2. b) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l'irrogazione di una pena pecuniaria minima di EUR 6 000 per ciascun apparecchio automatico.
 2. c) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda che venga irrogata una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto del totale delle pene detentive sostitutive irrogate.
 2. d) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, in caso di sanzione penale per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda l'imposizione di un contributo alle spese del procedimento penale nella misura del 10 % delle pene pecuniarie irrogate.

3) In caso di risposta negativa alla prima questione:

3. a) Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l'irrogazione di un'ammenda per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto dell'importo complessivo delle pene pecuniarie irrogate.
3. b) Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l'irrogazione di una pena pecuniaria minima di EUR 6 000 per ciascun apparecchio automatico.
3. c) Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda che venga irrogata una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto del totale delle pene detentive sostitutive irrogate.
3. d) Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, in caso di sanzione penale per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda l'imposizione di un contributo alle spese del procedimento penale nella misura del 10 % delle pene pecuniarie irrogate.

⁽¹⁾ GU 2010, C 83, pag. 389.

Ricorso proposto il 12 ottobre 2020 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-510/20)

(2020/C 433/48)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, Ivan Zalogin)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno ai propri obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), sub i, ii e iii nonché dall'articolo 17, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2008/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino ⁽¹⁾.

— condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

In violazione delle suddette disposizioni della direttiva 2008/56/CE, la Repubblica di Bulgaria ha omesso di comunicare tempestivamente alla Commissione gli aggiornamenti obbligatori della valutazione iniziale dello stato dei mari, della definizione del buono stato ecologico e dei traguardi ambientali

⁽¹⁾ GU 2008, L 164, pag. 19.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Silistra (Bulgaria) il
16 ottobre 2020 — DB, LY / Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na
Ministerstvo na vatreshnite raboti**

(Causa C-520/20)

(2020/C 433/49)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Silistra

Parti

Ricorrenti: DB, LY

Resistente: Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 39 e, in particolare, l'articolo 39, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa e a una prassi amministrativa nazionali in conformità alle quali l'organo esecutivo competente può e deve rifiutare l'esecuzione qualora sussistano indizi per ritenere che la segnalazione contenuta nel SIS non persegua gli scopi per i quali è stata inserita e, in particolare, quelli previsti all'articolo 38, paragrafo 1.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — Francia e IFP Énergies nouvelles/Commissione

(Cause riunite T-479/11 RENV e T-157/12 RENV) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato – Ricerca petrolifera – Regime di aiuti attuato dalla Francia – Garanzia implicita e illimitata dello Stato conferita all'IFPEN mediante concessione dello status di EPIC – Vantaggio – Presunzione di esistenza di un vantaggio – Proporzionalità»)

(2020/C 433/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente nella causa T-479/11 RENV: Repubblica francese (rappresentante: P. Dodeller, agente)

Ricorrente nella causa T-157/12 RENV: IFP Énergies nouvelles (Rueil-Malmaison, Francia) (rappresentanti: E. Lagathu e É. Barbier de La Serre, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE, volta all'annullamento della decisione 2012/26/UE della Commissione, del 29 giugno 2011, relativa all'aiuto di Stato C 35/08 (ex NN 11/08) concesso dalla Francia a favore dell'ente pubblico «Institut Français du Pétrole» (GU 2012, L 14, pag. 1).

Dispositivo

- 1) L'articolo 5, paragrafi 3 e 4, nonché l'articolo 6, paragrafo 1, nella parte in cui riguarda l'effetto massimo della garanzia dello Stato come stimato all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, della decisione 2012/26/UE della Commissione, del 29 giugno 2011, relativa all'aiuto di Stato C 35/08 (ex NN 11/08) concesso dalla Francia a favore dell'ente pubblico «Institut Français du Pétrole», sono annullati.
- 2) I ricorsi sono respinti quanto al resto.
- 3) La Commissione europea, la Repubblica francese e l'IFP Énergies nouvelles supporteranno ciascuno le proprie spese nelle cause T-479/11 e T-157/12.
- 4) La Repubblica francese, l'IFP Énergies nouvelles e la Commissione supporteranno ciascuno le proprie spese nella causa C-438/16 P.
- 5) La Repubblica francese supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione nella causa T-479/11 RENV.
- 6) L'IFP Énergies nouvelles e la Commissione supporteranno ciascuno le proprie spese nella causa T-157/12 RENV.

⁽¹⁾ GU C 340 del 19.11.2011.

Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — První novinová společnost/Commissione**(Causa T-316/18) ⁽¹⁾**

(«Aiuti di Stato – Settore postale – Obbligo di servizio universale – Decisione di non sollevare obiezioni – Salvaguardia dei diritti procedurali – Durata del procedimento – Esame completo e sufficiente del caso da parte della Commissione – Compensazione dell'esecuzione dell'obbligo di servizio universale – Servizio di interesse economico generale – Direttiva 97/67/CE – Metodologia del costo evitato netto – Obbligo di motivazione»)

(2020/C 433/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: První novinová společnost a.s., succeduta a Mediaservis s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: D. Vosol e C. Schneider, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Recchia e K. Blanck, agenti)

Intervenienti a sostegno della parte convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller e I. Gavrilová, agenti), Česká pošta s. p. (Praga) (rappresentante: P. Kadlec, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2018) 753 final della Commissione, del 19 febbraio 2018, aiuto di Stato SA.45281 (2017/N) e aiuto di Stato SA. 44859 (2016/FC), che dichiara che le compensazioni concesse dalla Repubblica ceca alla Česká pošta per lo svolgimento delle sue attività postali nell'ambito di un obbligo di servizio universale per il periodo dal 2013 al 2017 costituiscono un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, conformemente all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La První novinová společnost a.s., succeduta alla Mediaservis s. r. o., sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica ceca e la Česká pošta s. p. sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 276 del 6.8.2018.

Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — GVN/Commissione**(Causa T-583/18) ⁽¹⁾**

[«Aiuti di Stato – Trasporto pubblico di passeggeri – Compensazione di costi inerenti ad obblighi di servizio pubblico – Obbligo di fissare tariffe massime per scolari, studenti, apprendisti e persone a mobilità ridotta – Articolo 7a del Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (legge del Land della Bassa Sassonia sul trasporto locale) – Decisione di non sollevare obiezioni – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 – Trasferimento di risorse finanziarie da un Land alle autorità organizzatrici dei trasporti a livello municipale – Nozione di aiuto»]

(2020/C 433/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V. (GVN) (Hannover, Germania) (rappresentante: C. Antweiler, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat e K.-P. Wojcik, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, D. Klebs e S. Heimerl, agenti) e Land Niedersachsen (Germania) (rappresentanti: S. Barth e H. Gading, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2018) 4385 final della Commissione, del 12 luglio 2018, di non sollevare obiezioni riguardo alla misura adottata dal Land Niedersachsen ai sensi dell'articolo 7a del Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz [caso SA.46538 (2017/NN)] (GU 2018, C 292, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V. (GVN) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica federale di Germania e il Land Niedersachsen sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — Hermann Albers/Commissione

(Causa T-597/18) ⁽¹⁾

[«Aiuti di Stato – Trasporto pubblico di passeggeri – Compensazione di costi inerenti ad obblighi di servizio pubblico – Obbligo di fissare tariffe massime per scolari, studenti, apprendisti e persone a mobilità ridotta – Articolo 7a del Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (legge del Land della Bassa Sassonia sul trasporto locale) – Decisione di non sollevare obiezioni – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 – Trasferimento di risorse finanziarie da un Land alle autorità organizzatrici dei trasporti a livello municipale – Nozione di aiuto – Obbligo di notifica»]

(2020/C 433/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hermann Albers e.K. (Neubörger, Germania) (rappresentante: S. Roling, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat e K.-P. Wojcik, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, D. Klebs e S. Heimerl, agenti) e Land Niedersachsen (Germania) (rappresentanti: S. Barth e H. Gading, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2018) 4385 final della Commissione, del 12 luglio 2018, consistente nel non sollevare obiezioni riguardo alla misura adottata dal Land Niedersachsen ai sensi dell'articolo 7a del Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (legge del Land della Bassa Sassonia sul trasporto locale) [caso SA.46697 (2017/NN)] (GU 2018, C 292, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Hermann Albers e.K. sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica federale di Germania e il Land Niedersachsen sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — smart things solutions/EUIPO — Samsung Electronics (smart:)things

(Causa T-48/19) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo smart:)things – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»]

(2020/C 433/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: smart things solutions GmbH (Seefeld, Germania) (rappresentante: R. Dissmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder, H. O'Neill e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Samsung Electronics GmbH (Schwalbach/Taunus, Germania) (rappresentanti: T. Schmitz, M. Breuer e I. Dimitrov, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 novembre 2018 (procedimento R 835/2018-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Samsung Electronics e la smart things solutions.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La smart things solutions GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Samsung Electronics GmbH.

(¹) GU C 103 del 18.3.2019.

Sentenza del Tribunale 15 ottobre 2020 — Karpeta-Kovalyova / Commissione**(Causa T-249/01) ⁽¹⁾****(«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Retribuzione – Decisione che nega il godimento dell'indennità di dislocazione, dell'indennità giornaliera, dell'indennità di prima sistemazione e il rimborso delle spese di trasloco e di viaggio in occasione dell'entrata in servizio – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato VII dello Statuto – Status diplomatico – Periodo quinquennale di riferimento – Nozione di residenza abituale»)**

(2020/C 433/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marina Karpeta-Kovalyova (Woluwe-Saint-Pierre, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e D. Milanowska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 14 giugno 2018 che nega alla ricorrente il godimento dell'indennità di dislocazione, dell'indennità giornaliera, dell'indennità di prima sistemazione e il rimborso delle spese di viaggio relative all'entrata in servizio nonché delle spese di trasloco.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) La sig.ra Marina Karpeta-Kovalyova è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 187 del 3.6.2019.

Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — Decathlon/EUIPO — Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear)**(Causa T-349/19) ⁽¹⁾****[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo athlon custom sportswear – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore DECATHLON – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]**

(2020/C 433/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Decathlon (Villeneuve-d'Ascq, Francia) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Athlon Custom Sportswear PC (Kallithea, Grecia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 marzo 2019 (procedimento R 1724/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Decathlon e la Athlon Custom Sportswear.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Decathlon è condannata alle spese.

(¹) GU C 255 del 29.7.2019.

Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — Itinerant Show Room / EUIPO (FAKE DUCK)

(Causa T-607/19) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo FAKE DUCK – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Principi di parità di trattamento e di legalità»]

(2020/C 433/57)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Itinerant Show Room Srl (San Giorgio in Bosco, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° luglio 2019 (caso R 830/2019-2), concernente una domanda di registrazione del segno figurativo FAKE DUCK come marchio dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Itinerant Show Room Srl è condannata alle spese.

(¹) GU C 372 del 4.11.2019.

Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — Body Attack Sports Nutrition/EUIPO — Sakkari (Sakkattack)

(Causa T-788/19) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Sakkattack – Marchi internazionali denominativi anteriori ATTACK e Body Attack e figurativo anteriore Body Attack SPORTS NUTRITION – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 433/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: S. Labesius, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Maria Sakkari (Nicosia, Cipro) (rappresentante: M. Nikolaraki, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 agosto 2019 (procedimenti riuniti R 2432/2018-4 e R 2562/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Body Attack Sports Nutrition e la sig.ra Sakkari.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

(¹) GU C 10 del 13.1.2020.

Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — Dvectis CZ/EUIPO — Yado (Cuscino di sostegno) (Causa T-818/19) (¹)

[«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un cuscino di sostegno – Disegno o modello comunitario anteriore – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Utilizzatore informato – Margine di libertà dell'autore – Insussistenza di un'impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Obbligo di motivazione»]

(2020/C 433/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dvectis CZ s.r.o. (Brno, Repubblica ceca) (rappresentante: J. Svojanovská, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Yado s.r.o. (Handlová, Slovacchia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 settembre 2019 (procedimento R 513/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Yado e la Dvectis CZ

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Dvectis CZ s.r.o. è condannata alle spese.

(¹) GU C 27 del 27.1.2020.

Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — X-cen-tek/EUIPO — Altenloh, Brinck & Co. (PAX)(Causa T-847/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo PAX – Marchi dell'Unione europea e internazionale figurativi anteriori SPAX – Impedimento alla registrazione relativo – Elemento dominante – Assenza di neutralizzazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2072009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Applicazione della legge del tempo»]

(2020/C 433/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: X-cen-tek GmbH & Co. KG (Wardenburg, Allemagne) (rappresentante: H. Hillers, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG (Ennepetal, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 settembre 2019 (procedimento R 2324/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Altenloh, Brinck & Co. e la X-cen-tek.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) La X-cen-tek GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.2020.

Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — Body Attack Sports Nutrition / EUIPO — Sakkari (SAKKATTACK)(Causa T-851/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo SAKKATTACK – Marchi internazionali denominativi anteriori ATTACK e Body Attack e figurativo anteriore Body Attack SPORTS NUTRITION – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 433/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: S. Labesius, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Maria Sakkari (Nicosia, Cipro) (rappresentante: M. Nikolaraki, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 ottobre 2019 (procedimento R 2560/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Body Attack Sports Nutrition e la sig.ra Sakkari.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

(¹) GU C 61 del 24.2.2020.

Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — Laboratorios Ern/EUIPO — Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE)

(Causa T-2/20) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio figurativo BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE – Marchio nazionale denominativo anteriore BIOPLAK – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 433/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e E. Śliwińska, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG (Emmerich, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 ottobre 2019 (procedimento R 418/2019-5), relativa ad una procedura di opposizione tra la Laboratorios Ern e la Bio-tec Biologische Naturverpackungen.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Laboratorios Ern, SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 68 del 2.3.2020.

Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — Rothenberger/EUIPO — Paper Point (ROBOX)(Causa T-49/20) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo ROBOX – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore OROBOX – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Sottocategoria autonoma di prodotti – Presa in considerazione di un elemento descrittivo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2020/C 433/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rothenberger AG (Kelkheim, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Sakalaitė-Orlovskienė, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Paper Point S.n.c. di Daria Fabbroni e Simone Borghini (Arezzo, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 ottobre 2019 (procedimento R 210/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Paper Point e la Rothenberger.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) La Rothenberger AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 87 del 16.3.2020.

Ordinanza del Tribunale del 6 ottobre 2020 — Sharpston/ Consiglio e Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri(Causa T-180/20) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento – Recesso del Regno Unito dall'Unione – dichiarazione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sugli avvocati generali della Corte – Atto non impugnabile – Irricevibilità»)

(2020/C 433/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eleanor Sharpston (Schoenfels, Lussemburgo) (rappresentanti: N. Forwood, J. Robb, barristers, e H. Mercer, QC)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea, Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (rappresentanti: M. Bauer, R. Meyer e A. Sikora-Kalėda, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento parziale della dichiarazione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sugli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 29 gennaio 2020.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Eleanor Sharpston sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

(¹) GU C 201 del 15.6.2020.

Ordinanza del Tribunale del 6 ottobre 2020 — Sharpston / Corte di giustizia dell'Unione europea**(Causa T-184/20) (¹)****(«Ricorso di annullamento – Recesso del Regno Unito dall'Unione – Lettera del presidente della Corte con cui si invitano gli Stati membri a provvedere alla nomina di un avvocato generale – Atto non impugnabile – Irricevibilità»)**

(2020/C 433/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti*Ricorrente:* Eleanor Sharpston (Schoenfels, Lussemburgo) (rappresentante: N. Forwood, barrister)*Convenuta:* Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e Á. Almendros Manzano, agenti)**Oggetto**

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE, diretta all'annullamento della decisione contenuta nella lettera del presidente della Corte del 31 gennaio 2020, inviata al presidente del Consiglio dell'Unione europea, con cui si invitano gli Stati membri a provvedere alla nomina di un avvocato generale per il posto attualmente occupato dalla ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Eleanor Sharpston sopporterà oltre alle proprie spese quelle sostenute dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

(¹) GU C 201 del 15.6.2020.

Ordinanza del Tribunale del 6 ottobre 2020 — Sharpston / Consiglio e rappresentanti dei governi degli Stati membri**(Causa T-550/20) (¹)****(«Ricorso di annullamento – Recesso del Regno Unito dall'Unione – Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri di nominare un avvocato generale alla Corte – Atto non impugnabile – Irricevibilità manifesta»)**

(2020/C 433/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti*Ricorrente:* Eleanor Sharpston (Schoenfels, Lussemburgo) (rappresentanti: N. Forwood, barrister, e J. Flynn, QC)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea, rappresentanti dei governi degli Stati membri (rappresentanti: M. Bauer, R. Meyer e A. Sikora-Kalèda, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale della decisione (UE) 2020/1251 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 2 settembre 2020, relativa alla nomina di tre giudici e di un avvocato generale della Corte di giustizia (GU 2020, L 292, pag. 1), nella parte in cui essa riguarda la nomina del sig. Athanasios Rantos al posto di avvocato generale alla Corte.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Eleanor Sharpston si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento sommario dinanzi al Tribunale e alla Corte nelle cause T-550/20 R, C-423/20 P(R) e C-424/20 P(R).

(¹) GU C 348 del 10.10.2020.

Ricorso proposto l'11 settembre 2020 — OD / Commissione

(Causa T-575/20)

(2020/C 433/67)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: OD (rappresentante: V. Cukrov, avvocatessa)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la decisione di esecuzione (UE) 2020/1025 della Commissione, del 13 luglio 2020, relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al trasporto ferroviario di merci in Slovenia [notificata con il numero C(2020) 4540] (GU 2020, L 226, pag. 5; in prosieguo: la «decisione di esecuzione»), integralmente nulla, sia all'articolo 1, in virtù del quale la direttiva 2014/25/UE continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione dei servizi di trasporto ferroviario di merci nel territorio della Slovenia, sia all'articolo 2, in base al quale la Repubblica di Slovenia è destinataria della decisione stessa;
- condannare la Commissione europea al pagamento di tutte le spese del procedimento, ivi comprese le spese sostenute dalla ricorrente specificate nella nota spese, entro un termine di 15 giorni dalla data di pronuncia della sentenza, oltre agli interessi moratori di legge in caso di ritardo, decorrenti a partire dalla scadenza del suddetto termine di 15 giorni.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità sostanziale della decisione impugnata a causa dell'erronea indicazione del destinatario:
 - all'articolo 2 della decisione impugnata, la parte convenuta ha indicato la Repubblica di Slovenia quale destinataria della decisione stessa, malgrado che la ricorrente sia l'unico soggetto intervenuto nel procedimento dinanzi alla convenuta ed abbia altresì domandato che quali destinatarie della decisione fossero indicate essa ricorrente e la Repubblica di Slovenia.

2. Secondo motivo, vertente sull'illegittimità formale della decisione impugnata:
- la convenuta non ha invitato la ricorrente a presentare i dati supplementari necessari ed ha adottato, in assenza di essi, una decisione errata, in base alla quale il mercato (di prodotti) considerato non include il trasporto stradale di merci, violando così il diritto ad una buona amministrazione;
 - la convenuta non ha sufficientemente motivato la decisione impugnata sotto il profilo del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso, in quanto essa non si è espressa in merito alle proprie precedenti decisioni che sono favorevoli alla ricorrente, commettendo così una violazione sostanziale di regole procedurali.
3. Terzo motivo, vertente sull'illegittimità sostanziale della decisione impugnata a causa dell'errata definizione del mercato (di prodotti) considerato:
- la convenuta, contravvenendo alla propria prassi [ad esempio, *Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2017/132 del 24 gennaio 2017*], ha circoscritto il mercato (di prodotti) considerato limitandolo al mercato del trasporto ferroviario, anziché comprendere il mercato del trasporto ferroviario, stradale e aereo;
 - così facendo, la convenuta ha violato il principio di uguaglianza e quello del divieto di discriminazioni in danno della ricorrente, in quanto nel caso sostanzialmente simile menzionato al trattino precedente essa ha deciso in favore dell'investitore, mentre ha respinto la domanda dell'odierna ricorrente.
4. Quarto motivo, vertente sull'illegittimità sostanziale della decisione impugnata a causa dell'errata definizione del mercato geografico:
- la convenuta ha immotivatamente limitato il mercato geografico al territorio della Repubblica di Slovenia sulla base di un'erronea interpretazione del contenuto della *Comunicazione speciale n. 8/2016 dal titolo «Il trasporto ferroviario di merci nell'UE non ha ancora imboccato la retta via»*, pubblicata ad opera della Corte dei conti europea, omettendo di tener conto delle allegazioni e delle prove della ricorrente secondo cui essa di fatto opera sul mercato internazionale.
5. Quinto motivo di ricorso, vertente sull'illegittimità sostanziale della decisione impugnata a causa della mancata presa in considerazione di tutti gli indicatori per la valutazione della situazione della concorrenza:
- nel valutare la situazione della concorrenza, la convenuta ha preso in considerazione esclusivamente la quota di mercato della ricorrente, sebbene essa avrebbe dovuto tener conto di vari altri indicatori, come la presenza effettiva o potenziale di una concorrenza ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE; la convenuta non ha preso in considerazione la circostanza dell'ingresso di quattro nuovi concorrenti in aggiunta ai tre già esistenti, nonché il fatto che per tale motivo in futuro la quota di mercato della ricorrente diminuirà ulteriormente;
 - la convenuta, prendendo in considerazione esclusivamente la quota di mercato della ricorrente, ha erroneamente giudicato che tale quota (85,21 %) è troppo alta per ritenere che il mercato sia aperto alla concorrenza, malgrado essa abbia già stabilito, nella propria precedente prassi, che quote di mercato dell'86,7 % e del 73,6 % non sono troppo elevate ove si tenga conto di altre circostanze (*Decisione della Commissione 2007/706/CE del 29 ottobre 2007* e *Decisione della Commissione 2006/422/CE del 29 ottobre 2007*).

Ricorso proposto il 17 settembre 2020 — Evropská vodní doprava-spėd. e a./Parlamento e Consiglio

(Causa T-576/20)

(2020/C 433/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Evropská vodní doprava-spėd. s. r. o. (Praga, Repubblica ceca), Konakl s. r. o. (Klíčany, Repubblica ceca), Eurex AD s. r. o. (Děčín, Repubblica ceca), Ladislav Říha (Heřmanov, Repubblica ceca), Vladimír Hurych (Ústí nad Labem, Repubblica ceca) (rappresentante: A. Verny, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) 2020/1054 ⁽¹⁾, che modifica i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014, adottato sulla base della direttiva (UE) 2018/957 ⁽²⁾, recante modifica della direttiva 96/71/CE ⁽³⁾ relativa al distacco dei lavoratori;
- annullare il regolamento (UE) 2020/1055 ⁽⁴⁾, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012, adottato sulla base della direttiva (UE) 2018/957, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori;
- annullare la direttiva (UE) 2020/1057 ⁽⁵⁾, che elabora le direttive 96/71/CE e 2014/67/UE e che modifica la direttiva 2006/22/CE ⁽⁶⁾, adottata sulla base della direttiva (UE) 2018/957, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori;
- ove lo ritenga ammissibile, riunire il presente procedimento con le cause C-626/18 e C-620/18, ai fini di una decisione congiunta, applicando per analogia l'articolo 68 del regolamento interno e di procedura del Tribunale;
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese necessarie, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa sui seguenti motivi.

Conformemente ai primi tre capi delle conclusioni esposti nel ricorso, quest'ultimo, che è stato proposto entro i termini fissati, ha ad oggetto, in via principale, le disposizioni legislative adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea sulla base della direttiva (UE) 2018/957, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori, le quali sono asseritamente discriminatorie e pregiudizievoli per i ricorrenti sotto il profilo della concorrenza.

Il contenuto delle suddette disposizioni legislative favorirebbe in modo significativo il settore dei trasporti su strada, sotto forma del cosiddetto «pacchetto trasporti su strada», rispetto alle disposizioni che continuano ad essere obbligatorie per i ricorrenti conformemente alla direttiva (UE) 2018/957.

In via subordinata, i ricorrenti, al pari della Repubblica di Polonia nel procedimento C-626/18 e della Repubblica di Ungheria nel procedimento C-620/18, chiedono l'annullamento parziale o, in subordine, totale della direttiva (UE) 2018/957, poiché quest'ultima costituisce il fondamento della discriminazione nel settore dei servizi forniti dai ricorrenti descritta in appresso.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU 2020, L 249, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva (UE) [2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 2018, L 173, pag. 16)].

⁽³⁾ Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada (GU 2020, L 249, pag. 17).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU 2020, L 249, pag. 49).

⁽⁶⁾ Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 35).

Ricorso proposto il 24 settembre 2020 — MN/Europol**(Causa T-586/20)**

(2020/C 433/69)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* MN (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)*Convenuta:* Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 6 marzo 2020 di non rinnovare il suo contratto per una durata indeterminata;
- condannare l'Europol a versargli la somma di EUR 25 000 a titolo di risarcimento del danno morale causatogli dalla decisione impugnata;
- condannare l'Europol alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, relativo all'illegittimità del criterio utilizzato per giustificare il mancato rinnovo del contratto del ricorrente per una durata indeterminata, in quanto non consente di identificare l'interesse del servizio.
2. Secondo motivo, dedotto in subordine, relativo a molteplici errori manifesti di valutazione di cui sarebbe viziata la decisione impugnata.

Ricorso proposto il 24 settembre 2020 — MO / Consiglio**(Causa T-587/20)**

(2020/C 433/70)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* MO (rappresentante: A. Guillerme, avvocato)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'APN del 19 novembre 2019 che reintegra MO nell'unità di traduzione rumena;
- annullare il rapporto informativo della ricorrente per il 2019;
- dichiarare che l'amministrazione ha agito illegittimamente nei suoi confronti dal 2016 e condannare il convenuto al pagamento di EUR 277 371,36 per il danno subito;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, relativo all'annullamento della decisione recante la sua reintegrazione nell'unità di traduzione rumena, attinente alla violazione del diritto di sollecitudine. Questo motivo è suddiviso in due parti.
 - Prima parte, secondo la quale la decisione di reintegrazione non sarebbe conforme né all'interesse del servizio, né all'interesse della ricorrente, e neanche al principio di equivalenza degli incarichi;
 - Seconda parte, relativa al mancato rispetto del diritto al contraddittorio prima dell'adozione della decisione di reintegrarla.
2. Secondo motivo, relativo all'annullamento della decisione recante la sua reintegrazione nell'unità di traduzione rumena, attinente alla violazione del diritto al contraddittorio. Questo motivo è suddiviso in due parti.
 - Prima parte, attinente alla violazione del diritto ad essere sentiti previamente, poiché non sono stati comunicati alla ricorrente gli elementi atti a consentirle di difendersi efficacemente;
 - Seconda parte, vertente su errori di fatto e su un errore manifesto di valutazione che vizierebbero il rapporto informativo della ricorrente per il 2019.
3. Terzo motivo, relativo al risarcimento del danno valutato, con riserva di aumento o diminuzione nel corso del procedimento, a EUR 277 371,36, e relativo alla condotta e alle decisioni illegittime del Consiglio. Questo motivo è suddiviso in cinque parti.
 - Prima parte, relativa all'illegittimità della condotta dell'amministrazione durante e dopo l'indagine amministrativa riguardante le molestie nei confronti della ricorrente;
 - seconda parte, vertente sull'illegittimità della decisione di reintegrazione che ha causato il danno per il quale la ricorrente chiede il risarcimento;
 - terza parte, vertente sul mancato inserimento della ricorrente nell'ambito della procedura di attestazione in occasione della riforma dello Statuto del 2014;
 - quarta parte, vertente sulla violazione dei dati medici della ricorrente;
 - quinta parte, vertente sull'illegittimità dell'esercizio di valutazione del 2019.

Ricorso proposto il 29 settembre 2020 — JD / BEI

(Causa T-608/20)

(2020/C 433/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JD (rappresentante: H. Hansen, lawyer)

Convenuta: Banca Europea per gli Investimenti (BEI)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione recante (i) richiesta al ricorrente di sottoscrivere un addendum al suo contratto di lavoro per rinuncia a talune prestazioni garantite, e (ii) divieto per il ricorrente di entrare in servizio presso la convenuta a meno della sottoscrizione di detto addendum; tale decisione è stata espressa mediante (a) una lettera della convenuta al ricorrente recante data 20 gennaio 2020 ma inviata solo con e-mail del 23 gennaio 2020, (b) uno scambio di e-mail tra la convenuta e il ricorrente intercorso tra il 29 gennaio 2020 e il 7 febbraio 2020, e (c) una lettera della convenuta al ricorrente del 3 marzo 2020;

- annullare la decisione, adottata a seguito di riesame amministrativo, che conferma la decisione originaria e che è contenuta in una lettera della convenuta all'avvocato del ricorrente recante data 18 giugno 2020, ma inviata solo con e-mail del 19 giugno 2020;
- quindi, condannare la convenuta a revocare la sua lettera del 20 gennaio 2020, la sua lettera del 18 giugno 2020 e la corrispondente richiesta al ricorrente di sottoscrivere l'addendum di cui è causa quale condizione preliminare per l'entrata in servizio;
- rettificare il certificato medico redatto dal medico del lavoro della convenuta, recante data 10 gennaio 2020, e inviato al ricorrente per e-mail lo stesso giorno, in quanto esso non avrebbe dovuto includere una clausola secondo la quale sussiste una condizione medica pregressa idonea a generare un'invalidità in futuro;
- e condannare, in via principale, la convenuta ad offrire al ricorrente la possibilità di entrare in servizio presso la BEI, con una remunerazione retroattiva e benefici a partire dalla data contrattuale di entrata in servizio, vale a dire il 1° febbraio 2020, oppure, in subordine, concedere un risarcimento così quantificato:
- condannare la convenuta a versare al ricorrente un risarcimento danni per un importo pari a quattro anni di stipendio, vale a dire EUR 367 499,52;
- in ogni caso, condannare la convenuta a risarcire al ricorrente i seguenti importi:
 - EUR 20 000 a titolo di danni morali;
 - EUR 2 104,19 a titolo di spese di trasloco;
 - EUR 15 312,48 a titolo di indennità di prima sistemazione, che non è stata corrisposta;
 - in ogni caso, EUR 15 000 a titolo di risarcimento delle spese legali sostenute per le consulenze ricevute prima dell'introduzione della presente causa, nella misura in cui tali spese non siano incluse nelle spese recuperabili dal ricorrente, con espressa riserva del medesimo ricorrente di aumentare tale somma in corso di causa;
- condannare il convenuto a tutte le spese di giudizio; e
- riservare qualsiasi diritto del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali.

- Il certificato medico redatto dal medico del lavoro del 10 gennaio 2020 conterrebbe dati personali del ricorrente eccedenti quanto richiesto dalla normativa vigente.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione di una norma giuridica relativa all'applicazione dei Trattati.

- Non sussisterebbe alcun fondamento giuridico per escludere il ricorrente da talune prestazioni o coperture assicurative;
- il ricorrente sostiene inoltre che la convenuta ha interpretato erroneamente l'articolo 6-1 dello Statuto sul regime pensionistico quando ha applicato un argomento basato sull'articolo 32 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;
- inoltre, l'interpretazione dell'articolo 6-1 dello Statuto sul regime pensionistico da parte della convenuta sarebbe contraddetta (i) dalla genesi del testo e (ii) dalla comunicazione della convenuta stessa nei confronti del suo personale.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione di una norma giuridica relativa all'applicazione dei trattati.

— Con tale motivo, il ricorrente sostiene che non sussisteva alcun fondamento giuridico per l'obbligo impostogli dalla convenuta di sottoscrivere un addendum al contratto di lavoro, in forza del quale egli avrebbe rinunciato a taluni diritti previdenziali.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei Trattati e, in particolare, di varie disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

— Il ricorrente sostiene che il comportamento del convenuto è discriminatorio e viola gli articoli 21, paragrafo 1, e 34, paragrafo 1, della Carta;

— sarebbero stati violati i diritti procedurali del ricorrente ai sensi dell'articolo 41 e il suo diritto di accesso ai documenti ai sensi dell'articolo 42 della Carta;

— inoltre, sarebbero stati violati anche i diritti del ricorrente ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale.

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali.

— La ricorrente sostiene che la visita medica che precede l'assunzione deve essere effettuata mediante una valutazione medica compiuta di persona, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.

6. Sesto motivo, vertente su un'ulteriore violazione delle forme sostanziali.

— La decisione di conferma impugnata sarebbe stata adottata da persone che hanno preteso di agire su delega dei poteri di riesame amministrativo del Presidente della BEI, mentre non esisteva alcuna base giuridica per tale delega;

— In subordine, nella denegata ipotesi in cui sussistesse per il Presidente della BEI la possibilità di delegare validamente i suoi poteri di riesame, la decisione di conferma impugnata dovrebbe essere annullata in quanto adottata da persone che si trovavano in una situazione di conflitto di interessi e quindi non imparziali. Vi è stata quindi una violazione del principio di buona amministrazione e dei requisiti derivanti dall'articolo 41 della Carta.

7. Settimo motivo, con il quale il ricorrente fa riferimento ai mezzi di tutela da lui invocati nella presente causa.

— Il ricorrente chiede, in via principale, l'esecuzione del suo contratto, vale a dire che gli sia consentito di entrare in servizio presso la convenuta con il pagamento retroattivo del suo stipendio;

— In subordine, il ricorrente chiede che gli venga riconosciuto un risarcimento pari all'importo della retribuzione per il periodo di tempo determinato concordato tra le parti;

— In ogni caso, oltretutto indipendentemente dal fatto che il Tribunale accolga o meno la richiesta di risarcimento in via principale oppure quella in subordinata, il ricorrente chiede che gli venga riconosciuto un risarcimento a titolo dei vari danni subiti a causa dell'operato e delle decisioni illegittime della convenuta.

Ricorso proposto il 1° ottobre 2020 — Casino, Guichard-Perrachon/Commissione

(Causa T-614/20)

(2020/C 433/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Casino, Guichard-Perrachon (Saint-Étienne, Francia) (rappresentanti: O. de Juvigny, A. Sunderland, I. Simic e G. Aubron, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, sulla base dell'articolo 263 TFUE, la decisione C(2020) 5192 final della Commissione europea del 23 luglio 2020;
- condannare la Commissione a tutte le spese legali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sull'illegittimità della decisione impugnata, in quanto sarebbe stata adottata sul fondamento di documenti ottenuti dalla Commissione in sede di taluni accertamenti preventivi condotti sulla base di decisioni illegittime, a loro volta oggetto dei ricorsi di annullamento nelle cause T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon/Commissione, e T-538/19, Casino, Guichard-Perrachon/Commissione.

Ricorso proposto il 5 ottobre 2020 — FZ e a. / Commissione

(Causa T-618/20)

(2020/C 433/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: FZ e altri 17 ricorrenti (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione con cui è stabilito il foglio paga delle ricorrenti del mese di dicembre 2019 in quanto applica, per la prima volta, i coefficienti correttori, fissati con effetto retroattivo al 1° aprile e al 1° luglio 2019;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono motivi relativi alla violazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), alla violazione del principio di parità di trattamento in termini di equivalenza del potere d'acquisto, e a un errore manifesto di valutazione.

I ricorrenti considerano che, per fissare il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari assegnati a sedi al di fuori dell'Unione, EUROSTAT deve procedere alla raccolta dei dati specifici del loro luogo di assegnazione, conformemente alle modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto, stabilite nell'allegato XI di quest'ultimo.

Essi fanno altresì valere che i coefficienti, fissati nel contesto di un accordo internazionale di collaborazione tra EUROSTAT, l'OECD e l'ONU, sono scesi dal gennaio 2018 al gennaio 2019 da 239,7 a 94,0, mentre, per lo stesso periodo, i coefficienti applicati alle retribuzioni del personale dell'ONU sono stati aumentati per tenere conto dell'inflazione. Il franco congolese (CDF) ha subito, nel 2017, una forte svalutazione rispetto al dollaro (USD) e all'euro, accompagnata da un'elevata inflazione, con conseguente sensibile aumento dei prezzi espressi in USD, secondo le analisi del FMI.

Secondo i ricorrenti, la convenuta non spiega in che modo i coefficienti applicati tengano conto di questi elementi essenziali.

Ricorso proposto il 5 ottobre 2020 — FJ e a. / SEAE

(Causa T-619/20)

(2020/C 433/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: FJ e altri cinque ricorrenti (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il foglio paga dei ricorrenti del mese di dicembre 2019 in quanto applica, per la prima volta, i coefficienti correttori, fissati con effetto retroattivo al 1° aprile e al 1° luglio 2019;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono motivi relativi alla violazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), alla violazione del principio di parità di trattamento in termini di equivalenza del potere d'acquisto, e a un errore manifesto di valutazione.

I ricorrenti considerano che, per fissare il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari assegnati a sedi al di fuori dell'Unione, EUROSTAT deve procedere alla raccolta dei dati specifici del loro luogo di assegnazione, conformemente alle modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto, stabilite nell'allegato XI di quest'ultimo.

Essi fanno altresì valere che i coefficienti, fissati nel contesto di un accordo internazionale di collaborazione tra EUROSTAT, l'OECD e l'ONU, sono scesi dal gennaio 2018 al gennaio 2019 da 239,7 a 94,0, mentre, per lo stesso periodo, i coefficienti applicati alle retribuzioni del personale dell'ONU sono stati aumentati per tenere conto dell'inflazione. Il franco congolese (CDF) ha subito, nel 2017, una forte svalutazione rispetto al dollaro (USD) e all'euro, accompagnata da un'elevata inflazione, con conseguente sensibile aumento dei prezzi espressi in USD, secondo le analisi del FMI.

Secondo i ricorrenti, il convenuto non spiega in che modo i coefficienti applicati tengano conto di questi elementi essenziali.

Ricorso proposto il 5 ottobre 2020 — Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Commissione

(Causa T-625/20)

(2020/C 433/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Les Mousquetaires (Parigi, Francia), ITM Entreprises (Parigi) (rappresentanti: N. Jalabert-Doury e K. Mebarek, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 23 luglio 2020 relativa a una procedura di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 01/2003 del Consiglio (Caso AT.40466 — Alliance Casino e Intermarché);
- condannare la Commissione europea a tutte le spese legali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sulla violazione del diritto ad un ricorso effettivo, dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), nonché sulla carenza di base giuridica, in quanto la decisione impugnata imporrebbe alle ricorrenti di identificare talune riunioni e di trasmettere nuovamente alcuni documenti già acquisiti dalla Commissione e nel frattempo invalidati dal Tribunale dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 15 ottobre 2020 – Delifruit/Commissione

(Causa T-629/20)

(2020/C 433/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Delifruit, SA (Guayaquil, Ecuador) (rappresentanti: K. Van Maldegem, P. Sellar e S. Saez Moreno, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare parzialmente l'atto impugnato, quale modificato dalla rettifica del regolamento della Commissione (UE) 2020/1085, nei limiti in cui fissa i livelli massimi di residui di clorpirifos in 0.01 mg/kg per le banane; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento parziale del regolamento (UE) 2020/1085 della Commissione, del 23 luglio 2020, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos e clorpirifos metile in o su determinati prodotti ⁽¹⁾, quale modificato dalla rettifica del regolamento della Commissione (UE) 2020/1085 ⁽²⁾.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione non prendendo in considerazione un fattore rilevante (uno studio importante che contraddice una delle ragioni invocate per l'adozione del limite massimo di residui) nell'ambito della sua valutazione che ha condotto all'adozione dell'atto impugnato e, così facendo, ha anche violato l'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e f) del regolamento n. 396/2005 che richiede di tener conto di tutti i dati rilevanti e disponibili.

⁽¹⁾ GU 2020, L 239, pag. 7.

⁽²⁾ GU 2020, L 245, pag. 33.

Ricorso proposto il 15 ottobre 2020 — JP/Commissione**(Causa T-638/20)**

(2020/C 433/77)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* JP (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 17 luglio 2019 in quanto non inserisce il nominativo del ricorrente nell'elenco di riserva dei candidati vincitori del concorso EPSO/AD/363/18 — Amministratori (AD7), e la decisione del 10 dicembre 2019 recante rigetto della domanda di riesame del ricorrente;
- annullare la decisione del 7 luglio 2020 recante rigetto del reclamo del ricorrente del 5 marzo 2020;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, e
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente, anzitutto, su una violazione del principio secondo il quale i membri della commissione giudicatrice devono possedere le competenze necessarie per valutare oggettivamente la prestazione e le qualifiche professionali del candidato nel corso del colloquio sulle competenze specifiche, in secondo luogo, su una violazione del principio della parità di trattamento, e infine, su una violazione del principio di legittimo affidamento.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio secondo il quale la composizione della commissione giudicatrice deve essere sufficientemente stabile.
3. Terzo motivo, vertente su diversi errori di valutazione.

Ricorso proposto il 22 ottobre 2020 — TIB Chemicals/ Commissione**(Causa T-639/20)**

(2020/C 433/78)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* TIB Chemicals AG (Mannheim, Germania) (rappresentante: K. Fischer, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- pronunciare l'annullamento parziale del regolamento delegato (UE) 2020/1182 ⁽¹⁾ della Commissione del 19 maggio 2020, nella misura in cui esso riguarda la sostanza «diottil dilaurato; [1] stannano, diottil-, bis (coco acilossi) derivati [2]» e modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ⁽²⁾ attraverso l'inclusione di tale sostanza, unitamente alla classificazione e agli elementi di etichettatura corrispondenti, nella tabella 3 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008; e,
- condannare la convenuta a tutte le spese e i costi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato violerebbe l'articolo 37, paragrafi 1 e 5, in combinato disposto con l'allegato VI, parte 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, in quanto le informazioni disponibili sulla sostanza, contenute nel fascicolo di registrazione REACH, non sarebbero state prese in considerazione. Ciò costituirebbe un errore manifesto di valutazione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato violerebbe gli articoli 5, 9, 36 e 37, in combinato disposto con l'allegato I, parte 1 (punto 1.1.1.3) e parte 3 (punti 3.7.2.2 e 3.7.2.3), del regolamento (CE) n. 1272/2008, in quanto le informazioni pertinenti disponibili non sarebbero state oggetto di adeguate indagini, né sarebbero state valutate e prese in considerazione secondo fondati principi scientifici.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato violerebbe gli articoli 5, 36 e 37, in combinato disposto con l'allegato I, parte 1 (punto 1.1.1.3) e parte 3 (punti 3.7.2.2 e 3.7.2.3), del regolamento (CE) n. 1272/2008, in quanto il metodo a letture incrociate («read-across») utilizzato non sarebbe stato applicato sulla base di un solido fondamento scientifico e la Commissione avrebbe valutato erroneamente la forza probante dei dati disponibili.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato sarebbe stato adottato in violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 37, paragrafo 5, in combinato disposto con l'allegato I, parte 3, punto 3.7, del regolamento (CE) n. 1272/2008, poiché la Commissione non sarebbe stata in grado di fornire prove scientifiche chiare secondo le quali la sostanza in questione soddisferebbe i requisiti della rispettiva classificazione relativa alla tossicità per la riproduzione (categoria 1B) e STOT RE1.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato sarebbe stato adottato in violazione del principio di proporzionalità, poiché la classificazione della sostanza in questione non sarebbe né appropriata né necessaria. In particolare, alla ricorrente sarebbe stata negata la possibilità di ottenere un'esenzione.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che, adottando il regolamento impugnato, la Commissione avrebbe violato l'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché il diritto della ricorrente a una buona amministrazione e il suo diritto di essere sentita. In particolare, alla ricorrente sarebbe stata negata un'adeguata possibilità di pronunciarsi utilmente sul parere del comitato per la valutazione dei rischi e di dimostrare che detto parere non fosse corretto da un punto di vista scientifico.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che, adottando il regolamento impugnato senza una previa realizzazione e documentazione di una valutazione d'impatto, la Commissione avrebbe violato i suoi impegni assunti nell'ambito dell'accordo interistituzionale «legiferare meglio».

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione, del 19 maggio 2020, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2020, L 261, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — NG e a. / Parlamento e Consiglio**(Causa T-646/20)**

(2020/C 433/79)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: NG e 17 altri ricorrenti (rappresentante: R. Martens, avvocato)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente l'articolo 1, paragrafo 6, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi;
- condannare i convenuti alla totalità delle spese, incluse quelle riservate in sede di procedimento sommario.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2, 4, paragrafo 2, e 9 TUE, degli articoli 18 e 95 TFUE, dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi di uguaglianza e di non discriminazione quali principi generali del diritto dell'Unione, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 4, TUE nonché del principio di proporzionalità quale principio generale dell'Unione europea, a causa di una discriminazione reale e indiretta.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 26 e 56 TFUE, degli articoli 16 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 4, TUE nonché del principio di proporzionalità quale principio generale dell'Unione europea, a causa di una restrizione illegittima della libera prestazione dei servizi e della libertà d'impresa.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE, degli articoli 11 e 191 TFUE nonché dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativamente alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE, dell'articolo 5 del protocollo n. 2 del TFUE, dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» nonché dell'obbligo di motivazione, per non aver fornito una motivazione dettagliata e per aver ommesso di procedere a valutazioni d'impatto.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 91 e 94 TFUE e dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e che configura un principio generale del diritto dell'Unione, a causa di un grave pregiudizio arrecato al tenore di vita e al livello occupazionale nonché ad una illegittima compromissione della vita privata e familiare.

Ricorso proposto il 27 ottobre 2020 — Impresa comune Clean Sky 2/NG**(Causa T-649/20)**

(2020/C 433/80)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Impresa comune Clean Sky 2 (rappresentanti: M. Velardo, avvocato e B. Mastantuono, agente)

Convenuto: NG

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Condannare il convenuto a versare all'impresa comune Clean Sky 2 l'importo di EUR 168 062,23 in relazione alla convenzione di sovvenzione n. 632420 «FIMAC, FAST impact cross-analysis methodology for Composite leading edge Structures», nell'ambito del 7° programma quadro dell'Unione europea, aumentati di un interesse del 3,5 % applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, a decorrere dal 13 luglio 2019 fino alla data dell'effettivo pagamento.
- Condannare il convenuto a sopportare le spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo:

Il convenuto sarebbe venuto a meno ai suoi obblighi contrattuali, omettendo di rimborsare l'importo relativo ai costi di personale, ritenuti non ammissibili al finanziamento. Di conseguenza, la ricorrente ha emesso, in data 12 luglio 2019, una nota di debito relativa all'ammontare di EUR 168 062,23, già versato alla società Alpha Consulting Service Srl, cancellata del registro delle imprese. Il convenuto, secondo il diritto italiano, sarebbe infatti responsabile per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali della società Alpha Consulting Service Srl, avendo rivestito il ruolo di socio e liquidatore nonché rappresentante dell'impresa Alpha Consulting Service Srl, cancellata del registro delle imprese. Le obiezioni della società in seguito all'emissione della nota di debito sarebbero generiche, incomplete e non supportate da prove e, dunque, appaiono del tutto infondate. Di conseguenza, la ricorrente è legittimata a chiedere il ricupero e il rimborso dell'importo versato, oltre gli interessi di mora.

Ricorso proposto il 28 ottobre 2020 — Mylan Ireland / EMA**(Causa T-653/20)**

(2020/C 433/81)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Mylan Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: O. Swens, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile e fondata l'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente contro la conclusione del comitato permanente per i medicinali per uso umano secondo cui Sanofi ha uno status di nuova sostanza attiva, come menzionato nella decisione del 26 agosto 2013 che accorda l'autorizzazione ad immettere in commercio l'«AubagioTM — Teriflunomide»;
- annullare la decisione dell'EMA del 18 agosto 2020 di non convalidare la domanda della Mylan per l'immissione in commercio di una versione generica del medicinale AubagioTM; e

— condannare l'EMA alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che, essendo l'eccezione di illegittimità fondata, la decisione impugnata non sarebbe giuridicamente ricevibile, in quanto l'EMA sarebbe incorsa in un errore di fatto e di diritto e non avrebbe adempiuto il suo obbligo di motivazione e il suo obbligo di effettuare una valutazione scrupolosa ed esauriente, come previsto dall'articolo 296 TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la legittimità della decisione impugnata è altresì contestata in quanto lo status di «nuova sostanza attiva» avrebbe dovuto essere riesaminato a seguito delle obiezioni della Mylan addotte durante la fase di presentazione della domanda. Pertanto, l'EMA non avrebbe adempiuto adeguatamente i propri obblighi, in particolare l'obbligo di effettuare una valutazione scrupolosa ed esauriente e l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'articolo 296 TFUE, circostanza che rende la decisione impugnata illegittima.

Ricorso proposto il 30 ottobre 2020 — Ryanair / Commissione

(Causa T-657/20)

(2020/C 433/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: F. Laprévotte, V. Blanc, E. Vahida, S. Rating e I. Metaxas-Maranthidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea (UE) del 9 giugno 2020 sull'aiuto di Stato SA.57410 COVID — Recapitalisation of Finnair⁽¹⁾; e
- condannare la Commissione europea alle spese.

La ricorrente chiede inoltre che il suo ricorso sia trattato secondo il procedimento accelerato di cui all'articolo 23 bis dello Statuto della Corte di Giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe applicato correttamente l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, ed avrebbe applicato in maniera incompleta il quadro di riferimento temporaneo nonché commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che l'aiuto ponga rimedio ad una grave perturbazione dell'economia finlandese, violando il proprio obbligo di ponderare gli effetti positivi dell'aiuto e quelli negativi dello stesso sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza priva di distorsioni (vale a dire, il «criterio di ponderazione»), nonché ritenendo che la Finnair non abbia un significativo potere di mercato.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione delle specifiche disposizioni del TFUE e dei principi generali del diritto dell'Unione in materia di divieto di discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento che hanno presieduto alla liberalizzazione del trasporto aereo nell'Unione europea fino dalla fine degli anni '80. La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nell'Unione europea ha permesso la crescita di compagnie aeree a basso costo veramente paneuropee. Autorizzando la Finlandia a riservare l'aiuto alla Finnair, la Commissione avrebbe ignorato i danni causati dalla crisi COVID-19 alle compagnie aeree paneuropee e il loro ruolo nella rete dei collegamenti aerei in Spagna.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale nonostante le gravi difficoltà incontrate e avrebbe violato i diritti processuali della ricorrente.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell'obbligo di motivare la propria decisione.

(¹) GU 2020, C 310, pag. 6.

Ricorso proposto il 2 novembre 2020 — Jakober/EUIPO (Forma di una tazza)

(Causa T-658/20)

(2020/C 433/83)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Philip Jakober (Stoccarda, Germania) (rappresentante: J. Klink, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea tridimensionale (Forma di una tazza) — Domanda di registrazione n. 15 963 994

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 agosto 2020 nel procedimento R 554/2020-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- modificare la decisione impugnata in modo da considerare il ricorso fondato e permettere, di conseguenza, l'iscrizione della domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea n. 15 963 994 nel registro dell'EUIPO;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ordinanza del Tribunale del 30 settembre 2020 — Banco Comercial Português e a. / Commissione

(Causa T-298/18) (¹)

(2020/C 433/84)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 249 del 16.7.2018.

Ordinanza del Tribunale del 30 settembre 2020 — DEI / Commissione**(Causa T-694/18) ⁽¹⁾**

(2020/C 433/85)

Lingua processuale: greco

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 35 del 28.1.2019.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT